

Norme Tecniche di Attuazione

Parte Prima) OBIETTIVI PRIORITARI DEL PDMC

Art. 1. Ambito di applicazione

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Obiettivi del PDMC

Art. 4 Soggetti attuatori

Art. 5 Modalità di approvazione

Art. 6 Operatività del PDMC e modalità d'attuazione

Art. 7 Validità

Art. 8 Ampliamento del Demanio marittimo

Parte Seconda) NORME GENERALI

Art. 9 Disposizioni generali per la realizzazione dei manufatti

Art. 10 Interventi edilizi

Art. 11 Attività consentite

Art. 12 Gestione eco-compatibile degli stabilimenti balneari

Art. 13 Eliminazione delle barriere architettoniche

Art. 14 Materiali

Art. 15 Verde

Art. 16 Cartelli e manufatti pubblicitari

Art. 17 Opere di urbanizzazione

Art. 18 Tempi di attuazione

Art. 19 Accesso tra concessioni

Art. 20 Divieto di recinzioni

Parte Terza) ZONIZZAZIONE

Art. 21 Articolazione e classificazione della costa

Art. 22 Suddivisione in zone

Art. 23 Utilizzazione delle ZONE LIBERE

Art. 24 Utilizzazione delle zone destinate a CONCESSIONI BALNEARI PER
STABILIMENTI

Art. 25 Utilizzazione delle zone destinate a CONCESSIONI DEMANIALI AL SERVIZIO DI
STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE

[Art.26 Utilizzazione delle zone destinate a CONCESSIONE PER LA POSA NUMERICA DI OMBRELLONI](#)

[Art. 27 Utilizzazione delle ZONE SPECIALI](#)

[Art. 28 Aree di rilevante pregio naturalistico ed ambientale](#)

[Art. 29 Aree per la tutela e valorizzazione dei Trabocchi](#)

[Art. 30 Corridoi di visuale e d'accesso al mare](#)

[Art. 31 Lavori sull'arenile](#)

[Art. 32 Funzioni di vigilanza e controllo](#)

[Art. 33 Modalità di rilascio delle concessioni](#)

[Art. 34 Documentazione tecnica a corredo della domanda di intervento](#)

[Art.35 Relazioni con il PRG](#)

[Art. 36 Fase transitoria](#)

[Art. 37 Elaborati del PDMC](#)

[Bando tipo per l'assegnazione di nuove concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative nell'ambito costiero per:](#)

[zone destinate a concessioni balneari per stabilimenti](#)

[zone destinate a concessioni per la posa numerica di ombrelloni](#)

[zone destinate a concessioni demaniali destinate al servizio di strutture turistico ricettive](#)

[zone speciali](#)

COMUNE DI ORTONA

PIANO DEL DEMANIO MARITTIMO COMUNALE

Norme Tecniche di Attuazione

Parte prima) PREMESSA

Art. 1. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni normative sono parte integrante e sostanziale del Piano Demaniale Marittimo del Comune di Ortona (indicato qui di seguito con l'acronimo di PDMC), redatto ai sensi dell'art. 5 delle NTA del Piano del Demanio Marittimo Regionale (indicato qui di seguito con l'acronimo di PDMR), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n° 141/1 del 29/07/2004.

Il presente PDMC definisce e norma le destinazioni d'uso dell'arenile del Comune di Ortona (così come definita dall'art. 28 del codice della navigazione), nonché la fascia di Demanio Marittimo Comunale e sue pertinenze.

IL PDMC regolamenta gli interventi e gli allestimenti di natura edilizia e infrastrutturale, nonché le modalità d'utilizzo dell'Arenile ai fini turistici e ricreativi, in conformità al Piano del Demanio Marittimo Regionale sopracitato.

Art.2 Definizioni

SPIAGGIA

Il Codice della Navigazione e relativo Regolamento definiscono la spiaggia come quel tratto di costa più interna al lido ed adiacente ad esso. Quando i limiti della spiaggia non sono chiaramente definiti, per essa si intende quella zona compresa tra la linea delle ordinarie mareggiate invernali e i confini delle proprietà vicine, sia pubbliche sia private. La spiaggia, quindi, può essere costituita da un'estensione variabile, che l'Autorità Marittima può di volta in volta fissare a seconda che il mare avanzi o retroceda.

Ai sensi dell'art. n. 28 del Codice della Navigazione e dell'art. 822 del Codice Civile, il lido del mare e la spiaggia appartengono allo Stato e fanno parte del Demanio Pubblico.

I limiti della spiaggia, nel presente Piano, sono costituiti dalla linea di battigia verso Nord Est e dalle delimitazioni verso Sud Ovest rilevabili sul posto come: duna marittima, recinzioni, viabilità.

In alcuni tratti di costa soggetti a particolari fenomeni di variazione della linea di battigia (zona Postilli, zona Foro) il Comune ha richiesto alla Capitaneria di Porto l'avvio delle procedure di delimitazione della linea demaniale ai sensi degli articoli 32 del Codice della Navigazione e dell'articolo 58 del Regolamento del Codice della Navigazione.

Per tale zona (Postilli) il PDMC definisce una ipotesi di nuova delimitazione del Demanio Marittimo (indicata in planimetria e rappresentata in relazione allo stato dei luoghi).

Le previsioni urbanistiche in tale ambito (zona Postilli vengono stralciate e si attueranno solo a seguito della conclusione dell'iter di delimitazione della linea di demanio avviato (vedasi nota alla Capitaneria di porto di Ortona, del 09/06/2005, prot.1082 e nota alla Regione Abruzzo, del 09/06/2005, prot. 1083) e di opportuna procedura di variante al PDMC (in relazione al parere espresso dalla Regione Abruzzo, ufficio demanio).

Restano confermate le CE, in relazione alle Concessioni Demaniali esistenti rilasciate con diritto d'insistenza..

IMPIANTI E ATTREZZATURE INSISTENTI SULL'ARENILE

Per quanto attiene al TIPO, si definiscono:

- COMUNI: le attrezzature e gli impianti che servono più concessioni balneari e non risultano ad uso esclusivo di un solo impianto, quali: verde attrezzato, parcheggi, viabilità, opere di urbanizzazione, tratti di spiaggia libera, ecc....;
- SINGOLI: le attrezzature e gli impianti ad uso esclusivo di un solo impianto balneare, quali: cabine, docce, servizi igienici, ombrelloni, sdraio, bar e ristoranti, etc.

Per quanto riguarda le CARATTERISTICHE TECNICHE degli impianti ed attrezzature si definiscono:

- STRUTTURE FISSE quelle che, pur avendo carattere di rimovibilità, a fine stagione non sono rimosse.
- STRUTTURE MOBILI quelle che a fine stagione sono effettivamente rimosse.

Le strutture mobili possono essere autorizzate esclusivamente per il periodo dell'anno compreso tra il 15 aprile e il 15 ottobre.

Sono considerate strutture rimovibili quelle che sono realizzate con montaggio di parti elementari leggere, come ad esempio quelle realizzate con strutture a scheletro leggero in cemento prefabbricato, acciaio, legno, o altro materiale; con pannelli di tamponamento leggeri; con copertura leggera. Tutte le strutture anzidette, come pure le fondazioni, debbono essere recuperabili e riposizionabili altrove con semplici operazioni di smontaggio e rimontaggio e senza che la rimozione comporti necessariamente la distruzione parziale o totale del manufatto.

Sono considerate strutture mobili quelle che vengono installate solo per il periodo della stagione balneare e che debbono essere rimosse alla fine della stessa. Esse sono: ombrelloni, sedie, sdraie,

elementi di piccole dimensioni, lapidei o in calcestruzzo, posti a secco sulla spiaggia per la formazione dei percorsi pedonali, piccole strutture in legno, gazebi.

Tutte le strutture mobili per la balneazione dovranno inoltre essere stagionalmente rimosse.

SIGLE E ABBREVIAZIONI utilizzate nelle presenti norme e negli elaborati grafici del Piano.

- (PS)** Profondità di spiaggia: distanza tra il limite Sud Ovest della spiaggia a cui ci si riferisce rilevabile sul posto come: duna marittima, recinzioni, viabilità) e la linea di battigia così come risulta dalle planimetrie dello stato di fatto del piano. In caso di rinnovo della concessione demaniale o di presentazione di pratica edilizia per la realizzazione o la ristrutturazione di manufatti, per la determinazione della profondità della spiaggia, faranno fede i rilievi dello stato di fatto a firma di un tecnico abilitato.
- (PC)** Profondità della concessione: distanza tra il limite Sud Ovest della spiaggia, ove non altrimenti specificato negli elaborati grafici di piano, e la linea immaginaria parallela alla linea di battigia e posta ad una distanza di 5 ml. da quest'ultima. In caso di rinnovo della concessione demaniale o di presentazione di pratica edilizia per la realizzazione o la ristrutturazione di manufatti, per la determinazione della profondità della concessione, faranno fede i rilievi dello stato di fatto a firma di un tecnico abilitato.
- (FC)** Fronte della concessione: distanza tra il confine Nord e Sud delle singole concessioni, misurata sul fronte mare.
- (DE)** Distacchi edificazione: distanza minima dei manufatti e delle cabine spogliatoio dal limite Sud Ovest del Piano, che, a seconda dei settori a cui ci si riferisce, è rilevabile sul posto come: duna marittima, recinzioni, viabilità, corrispondente alla fascia di rispetto per mobilità (FR), di dimensione variabile per i vari settori della spiaggia e riportata negli elaborati grafici di progetto.
- (HMAX)** Altezza massima: è la massima altezza consentita delle diverse parti di prospetto in cui può essere scomposto l'edificio, misurata dalla quota di imposta alla parte più elevata tra l'estradosso della copertura e il limite superiore del pannello di facciata.
- (QT)** Quota del piano terra: è la quota massima a cui posizionare il piano terra finito, assumendo come quota di riferimento quella del livello medio del mare (0,00).
- (AUC)** Area per ubicazione costruzioni: è l'area individuata negli elaborati grafici di progetto, all'interno della quale vanno posizionate le costruzioni: chalet e cabine spogliatoio;
- (SUL)** Superficie utile lorda: è la superficie compresa entro il perimetro esterno delle superfici coperte dello chalet, suddivisa in struttura chiusa e tettoia fissa, con esclusione delle cabine spogliatoio e delle tende per ombreggio;

- (IC)** Ingombro della costruzione: larghezza dello chalet, con esclusione delle cabine, misurata lungo il fronte della concessione;
- (ST)** Superficie coperta da tende: è la proiezione orizzontale delle superfici lorde delle tende o dei gazebi a servizio dello chalet.
- (VRS)** Verde di rispetto delle concessioni, aree dove è possibile porre a dimora le essenze arboree indicate dalle presenti norme, con funzione di filtro verde, di pertinenza del singolo chalet.
- (FR)** Fascia di rispetto per mobilità: posta tra l'area edificabile (AE) delle concessioni ed il limite di battigia, a seconda dei settori a cui ci si riferisce, oltre alla viabilità di collegamento rilevabile nella tavola di Piano.
- (GS)** Area riservata ai giochi di spiaggia.
- (SA)** Area riservata al soggiorno all'ombra sull'arenile.
- (AL)** Fascia di arenile libero tra linea di battigia e **(SA)**, delle dimensioni minime di 5 ml.
- (SL)** Spiaggia Libera.
- (CRV)** Corridoi di Visuale e d'accesso al mare, sono corridoi pedonali realizzati tra le concessioni o all'interno dei tratti destinati a spiaggia libera che permettono l'accesso e la fruizione della SL e della AL;
- (CE)** Concessioni demaniali esistenti
- (CPO)** Concessioni demaniali per la posa numerica ombrelloni
- (CRR)** Concessioni riservate a strutture ricettive
- (SA)** Concessioni riservate a sport acquatici
- (MPS)** Zona per manifestazioni pubblico spettacolo
- (RI)** Zona per libero rimessaggio imbarcazioni
- (CM)** Colonie marine
- (VTA)** Zona per associazioni ambientaliste
- (AN)** Zona per associazioni nautiche
- (SA)** Zona per sport nautici ed acquatici

Art. 3 Obiettivi del PDMC

Il Piano si pone l'obiettivo della salvaguardia paesistico-ambientale della spiaggia, garantendo nello stesso tempo lo sviluppo delle potenzialità turistiche della costa, nel rispetto della vocazione del territorio e delle risorse ambientali esistenti.

Esso garantisce una migliore organizzazione estetico-funzionale della fascia territoriale interessata e delle varie strutture necessarie per un'organica fruizione dell'arenile.

Il Piano propone una immagine al futuro (10 anni) dello sviluppo della costa ortonese, tentando di dare coerenza e convergenza alle azioni in atto ed in programma.

Art. 4 Soggetti attuatori

I soggetti attuatori del PDMC sono rappresentati, dai concessionari. La stessa Amministrazione Comunale per le opere pubbliche previste nel presente PDMC assume la veste di soggetto attuatore per quanto riguarda le opere di urbanizzazione previste dal presente piano, salva la possibilità di affidare ai concessionari la realizzazione totale o parziale delle opere di urbanizzazione primaria mediante convenzionamento.

Art. 5 Modalità di approvazione

Il PDMR definisce, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n°141/97 e dell'art.6 della L.R. 18/83 nel testo in vigore i principi per l'esercizio delle attività aventi fini turistico-ricreativi, indica le modalità di attuazione delle funzioni amministrative ai Comuni, fissa i criteri e i parametri a cui devono attenersi gli enti locali nella redazione dei piani demaniali comunali.

I comuni dalla data di approvazione del PDMR sono tenuti adeguare i piani spiaggia esistenti e/o a predisporre un nuovo Piano del Demanio Marittimo Comunale (di seguito definito PDMC), in conformità con le disposizioni regionali e secondo le procedure disposte dagli articoli 20 e 21 della L.R. 18/83, nel testo vigente.

Art. 6 Operatività del PDMC e modalità d'attuazione

Le aree incluse nel PDMC sono aree demaniali..

Il presente Piano è operativo unicamente nelle aree di proprietà del Demanio Marittimo e dove la larghezza della spiaggia consente lo svolgimento delle attività previste dal Piano stesso e nel rispetto anche del PDMR..

Le previsioni di piano, per le concessioni demaniali per stabilimenti, per profondità dell'arenile inferiore a 25 ml., dal limite di battigia, non sono attuabili.

Lo saranno quando, a seguito di realizzazione di opere di difesa della costa da parte della Regione o altro Ente competente (delimitazione zona demanio marittimo), l'arenile avrà raggiunto le dimensioni minime sopra dette.

Si prevedono dunque nel piano due modalità di attuazione:

- diretta per quelle aree che possiedono un adeguato grado di accessibilità e possono dunque essere assegnate tramite bando nel breve periodo;

indiretta o differita per quelle aree che si pongono in relazione alla costruzione di opere infrastrutturali. Le aree ad attuazione differita sono individuate nella tavola grafica di zonizzazione, con idonea simbologia.

In ogni caso non possono essere realizzati manufatti, ad una distanza inferiore a 25 ml. dal limite della battigia. Nelle zone in cui, a causa dell'erosione marina, le proprietà private, anche se con caratteristiche di spiaggia, si trovano a ridosso o a contatto con il lido, il presente Piano non è operante; lo sarà quando le aree configurabili come demanio marittimo saranno delimitate ai sensi dell'art. n. 32 del Codice della Navigazione.

Il limite della spiaggia, su cui opera il presente Piano, ed il limite della proprietà demaniale sono riportati negli elaborati grafici del Piano.

Art.7 Validità

Il PDMC ha validità ed efficacia per dieci anni, nei limiti sopra richiamati e nel quadro del sistema legislativo e normativo vigente.

In caso di difformità tra i diversi elaborati grafici, prevalgono le previsioni della tavola di zonizzazione a scala di maggiore dettaglio).

In caso di difformità tra le presenti Norme e gli elaborati grafici, prevalgono le presenti Norme e le norme del PDMMR.

Art. 8 Ampliamento del Demanio marittimo

Ai sensi dell'art.9 del Vigente PDMMR nel caso in cui, a seguito di nuove delimitazioni disposte dal Capo del Compartimento Marittimo di Pescara, si registri un ampliamento del demanio marittimo con l'inclusione di aree retrostanti e in precedenza appartenenti a privati, i comuni interessati dovranno provvedere, entro 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di nuova delimitazione, a adeguare i propri piani demaniali comunali includendo tali nuove aree ed assegnando alle stesse la destinazione che si ritiene più compatibile prevedendo l'eventuale assegnazione delle stesse in concessione, anche in caso di insistenza, sulle stesse aree, di manufatti o immobili in genere.

Per le aree private classificate demaniali sulle quali insistono manufatti edificati dai precedenti proprietari, ovvero siano in corso lavori di edificazione per le quali gli interessati abbiano già ottenuto tutti i permessi, nulla osta e concessioni (Beni Ambientali, concessione edilizia comunale, autorizzazione ex art. 55 Cod. Nav.) si deve procedere all'inserimento nei piani demaniali comunali avendo cura di indicare e descrivere dettagliatamente le opere autorizzate.

Ai precedenti proprietari è riconosciuto il diritto ad ottenere in concessione le opere dagli stessi realizzate e le aree adiacenti ritenute necessarie per lo svolgimento delle attività ivi contemplate. Agli stessi proprietari è riconosciuto il diritto di prelazione rispetto ad altri terzi interessati, in analogia a quanto già previsto per i concessionari ai sensi dell'art. 37 del Codice della Navigazione.

Tale articolo viene integralmente inserito all'interno dei bandi comunali per l'assegnazione delle concessioni demaniali balneari e per la posa numerica ombrelloni derivanti dall'ampliamento del Demanio.

Parte seconda) NORME GENERALI

Art. 9 Disposizioni generali per la realizzazione dei manufatti:

Tutti i manufatti da realizzarsi sull'arenile dovranno essere posti ad una distanza minima dalla linea di battigia non inferiore a ml. 25, onde evitare possibili danni causati da eventuali mareggiate, con perizia tecnica di cui all'art. 34, punto m..

Nella localizzazione dei chioschi bar e/o ristorante, la dimensione minore del manufatto deve essere parallela alla litoranea, in maniera da ostacolare il meno possibile la vista del mare. A tal fine, nella progettazione e realizzazione dei chioschi, dovrà essere favorito l'uso del vetro e dei materiali trasparenti, compatibilmente con le funzioni da soddisfare.

Sono vietati interventi su corsi d'acqua e/o canali e deve essere evitato l'utilizzo dei tratti di arenile a ridosso di fiumi, fossi e canali.

Nelle planimetrie di progetto del piano sono indicate le fasce di rispetto dei corsi d'acqua suddetti.

Sono vietati movimenti di terra di rilievo e deve essere salvaguardata la naturalità dell'ambiente costiero, preservando il più possibile le caratteristiche e le essenze arboree esistenti.

E' vietata la costruzione di muri di recinzione e/o contenimento sulle aree demaniali.

Per ogni concessione, gli scarichi di bagni e cucine sono convogliati, tramite pozzetti di ispezione sifonati, al collettore fognario comunale, ove esistente; altrimenti in una vasca di contenimento a tenuta di adeguate dimensioni previa chiarificazione in una fossa settica di tipo Imhoff. Tutte le opere fuori terra realizzate sull'arenile, sia da parte di privati che dall'Amm.ne Comunale, devono avere la caratteristica della rimovibilità, come definita dalle presenti norme.

Tutti i manufatti dovranno essere realizzati in materiali leggeri e smontabili, in conformità all'art. 52 delle NTA della Variante al PRG e del relativo Piano Paesistico Regionale.

Art. 10 Interventi edilizi

Gli interventi edificatori possibili per ciascuna zona sono attuati nel rispetto di tutta la normativa urbanistica, edilizia, impiantistica, sanitaria ecc., previo rilascio della concessione demaniale e del relativo permesso di costruire, secondo quanto previsto dal vigente R.E.C..

Gli interventi sono suddivisi in:

- 1) Manutenzione ordinaria, straordinaria ed adeguamento igienico sanitario degli impianti balneari esistenti.
- 2) Ampliamenti e ristrutturazione edilizia degli impianti balneari esistenti.
- 3) Nuove costruzioni:
 - 3a Cabine spogliatoio.
 - 3b Servizi igienici.
 - 3c Depositi e ripostigli di pertinenza delle concessioni demaniali per licenza.
 - 3d Depositi e ripostigli di pertinenza delle zone speciali.
 - 3e Chioschi bar.
 - 3f Chioschi ristoranti.

In osservanza del parere tecnico sanitario protocollo n. 182 del 30.03.11, le nuove concessioni demaniali previste e ricadenti nelle zone ove è interdetta la balneazione in virtù delle ordinanze emesse negli ultimi tre anni, resta esclusa la possibilità di rilascio delle relative concessioni demaniali e dei permessi di costruire.

Le previsioni del presente piano ricadenti in tali ambiti, sono differite fino a quando non sussisteranno i parametri di idoneità igienico sanitari ai fini della balneazione.

Art. 11 Attività consentite

All'interno della spiaggia, oltre alle attività strettamente legate alla balneazione, potranno svolgersi le seguenti attività:

- a) Ristorante, bar, gelateria, paninoteca, pizzeria e assimilabili.
- b) Attrezzature commerciali complementari all'attività turistico-balneare.
- c) Rivendite di giornali, ambulante, servizi di supporto all'attività balneare quali: pronto soccorso, centro informazioni, baby sitting ecc.
- d) impianti sportivi e ricreativi ad uso turistico;
- e) impianti termali e per le cure;
- f) Attività di vendita in loco del pescato, nelle zone speciali destinate alla pesca professionale.

Tale attività potrà essere svolta esclusivamente nelle zone RI (rimessaggio imbarcazioni) ed il Comune si doterà di apposita regolamentazione per la vendita del prodotto fresco pescato (parere Capitaneria di Porto di Ortona).

Le attività sopra indicate sono di tipo stagionale e possono essere svolte esclusivamente nel periodo estivo, che sarà fissato annualmente dall'Amministrazione Comunale.

Per le attività di cui al punto a) b) c) e f) potranno essere rilasciate, dal competente ufficio commercio, licenze annuali.

L'esercizio delle attività sopra dette è in ogni caso subordinato alla presenza di un'ideale struttura, al rilascio dell'autorizzazione commerciale, quando prevista, e di ogni altra autorizzazione o nullatenuta contemplati dalle norme vigenti, nonché al rispetto delle norme igienico sanitarie.

Art. 12 Gestione eco-compatibile degli stabilimenti balneari

Il Comune promuove, unitamente agli altri Enti territoriali competenti (Provincia e Regione) la realizzazione di stabilimenti balneari eco-compatibili al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del turismo che da un lato consente di preservare l'ecosistema e dall'altra permette ai gestori degli stabilimenti di realizzare consistenti risparmi di spesa (sia attraverso la diminuzione dei costi sia attraverso l'accesso ai finanziamenti ed ai contributi pubblici all'uso erogabili) e, nel contempo, di rispettare l'ambiente.

La gestione eco-compatibile degli stabilimenti balneari può essere attuata tramite due differenti ma, preferibilmente, contestuali strumenti di azione:

- il risparmio delle risorse idriche ed energetiche che si realizza intervenendo sugli elementi strutturali degli stabilimenti al fine di diminuire i consumi;
- l'utilizzo di tecnologie innovative e sostenibili che inserisce, piuttosto, le modalità di gestione ed i servizi supplementari da offrire alla clientela.

RISPARMIO DELLE RISORSE IDRICHE

Il risparmio delle risorse idriche può essere realizzato in diversi modi:

- a) attraverso il recupero delle acque grigie provenienti dalle docce ed il loro riutilizzo, dopo idonea decantazione e filtrazione, in un impianto parallelo a quello principale che alimenti gli scarichi del water-closet e gli impianti di irrigazione;
- b) attraverso l'installazione in tutte le docce di riduttori di flusso che consentono di abbattere i consumi nella misura di almeno il 50%;
- c) mediante la divulgazione di materiale propagandistico che informi i turisti degli strumenti adottati nell'impianto per la riduzione dei consumi idrici ed, al contempo, che inviti ad un uso più parsimonioso del bene acqua;
- d) attraverso l'organizzazione di attività ludiche dedicate ai bambini finalizzate a far loro comprendere che l'acqua è un bene prezioso che non deve essere sprecato.

RISPARMIO DELLE RISORSE ENERGETICHE

Tale obiettivo può essere raggiunto non solo abbattendo i consumi ma anche e soprattutto cercando di sfruttare al massimo l'energia solare.

Gli strumenti per conseguire il risparmio energetico sono i seguenti:

- a) introdurre pannelli solari-termici utilizzabili per riscaldare l'acqua destinata ai servizi igienici ed alle docce;

b) installare pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con la quale integrare quella fornita dalla rete;

c) contenere i consumi attraverso l'uso di temporizzatori, dispositivi elettrici a basso consumo, ecc.

ASPETTI GESTIONALI DELLO STABILIMENTO BALNEARE ECO-COMPATIBILE

Parimenti l'ecocompatibilità degli impianti balneari e, conseguentemente, lo sviluppo sostenibile del turismo, possono essere realizzati ricorrendo a semplici accorgimenti gestionali volti ad informare l'utente ed a sensibilizzarlo in merito all'esigenza non più procrastinabile di salvaguardare l'ambiente senza per questo dover sacrificare lo sviluppo.

A tal fine è auspicabile che ciascun gestore garantisca all'interno del proprio impianto i seguenti servizi:

a) la raccolta differenziata delle tipologie di rifiuti più frequentemente prodotte in spiaggia quali carta, plastica, pile, vetro, lattine, ecc, mediante la creazione di isole ecologiche costituite da piccoli bidoni colorati su cui evidenziare il tipo di rifiuto che è possibile immettervi. La creazione di tali isole va, ovviamente, concordata con l'azienda che provvede alla raccolta dei rifiuti. In ogni caso, poi, i turisti andranno esortati ad esercitare la raccolta differenziata dei rifiuti mediante adeguate forme di sensibilizzazione;

b) la creazione di info-point ove reperire i dati diffusi dall'ARTA sulla qualità delle acque di balneazione nonché informazioni sulle condizioni meteorologiche della zona, sulla presenza di pollini, sull'irraggiamento solare e sui consigli per l'esposizione al sole si da indurre gli utenti della spiaggia a tenere comportamenti più corretti sia per l'ambiente sia per la propria salute.

c) L'educazione ambientale mediante reintroduzione di percorsi "vita sostenibile" con giochi didattici che aiutino a capire, fin dalla tenera età, l'importanza delle risorse naturali.

All'interno del bando comunale per l'assegnazione delle concessioni demaniali si terrà debitamente conto nella definizione dei criteri e nella valutazione delle offerte delle proposte e dei progetti che proporranno innovative tecniche di gestione e risparmio delle risorse idriche ed energetiche.

Art. 13 Eliminazione delle barriere architettoniche

L'art. 23 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, ha disposto che il rilascio delle concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi siano subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e all'effettiva possibilità di accesso a mare delle persone handicappate.

I concessionari demaniali devono assicurare la visitabilità dei propri stabilimenti e l'accesso al mare all'interno delle concessioni alle persone con ridotta o impedita capacità motoria.

La visitabilità deve essere garantita applicando le prescrizioni contenute nel Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13.

Le aree in concessione sono riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 5, punto 5.5 del suddetto D.M. n. 236/1989.

Un collegamento tra la pubblica via, gli stabilimenti balneari, le spiagge e la battigia, deve essere senza salti di quota e con soluzione di continuità.

Gli stabilimenti balneari devono prevedere almeno un servizio igienico accessibile.

Quando, per qualsiasi motivo, non esiste il collegamento senza barriere con la pubblica via, l'accessibilità deve essere garantita dal singolo concessionario applicando la norma della "visitabilità condizionata" di cui all'art. 5, punto 5.7 del D.M. n. 236/1989.

Il Comune promuove l'accesso agli stabilimenti balneari dalla pubblica via, promuove l'accordo con tutti i concessionari di stabilimenti balneari che insistono sul medesimo tratto omogeneo di litorale, anche attraverso la predisposizione di specifici progetti, in conformità anche con le disposizioni del DPR 503 del 24/07/1996. In generale deve essere rispettata la normativa in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche nel testo delle disposizioni di Legge in vigore.

Prima del rilascio dei nuovi permessi a costruire e dell'agibilità per gli stabilimenti balneari il Comune potrà verificare, in loco, il rispetto della specifica normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche ed eventualmente richiedere al proprietario il riadeguamento dell'immobile e dell'area pertinenziale alle disposizioni normative in materia (Parere Capitaneria di Porto di Ortona).

Art. 14 Materiali

In generale deve essere fatto il più possibile uso di materiali tradizionali e tipici del luogo, evitando l'utilizzo di materiali plastici e/o plastificati.

STRUTTURE DEL CHIOSCO

Per la realizzazione delle strutture di tutti i manufatti è consentito l'utilizzo del legno, dell'acciaio o del calcestruzzo prefabbricato alleggerito. E' vietato l'uso del calcestruzzo armato gettato in opera e della muratura.

Le strutture di fondazione devono essere anch'esse prefabbricate.

PAVIMENTAZIONI

per percorsi pedonali, aree posa tavoli, impianti per il gioco e lo sport i materiali da utilizzare sono:

- in legno.
- In materiali litoidi o lastre in cemento prefabbricate, posate a secco sulla sabbia, se lisce, colorate in armonia con il resto della concessione, se scabrose, ovvero in ghiaietto lavato, con tinte che vanno dal bianco al color sabbia, al grigio chiaro, al rosa paglierino.
- Dovranno essere limitate all'indispensabile e realizzate con idoneo materiale semplicemente appoggiato sul terreno, evitando rigorosamente l'utilizzo di materiale bituminoso, battuti di

cemento e pavimentazioni esterne continue, salvo particolari percorsi strettamente necessari per portatori di handicap.

per interni:

- in legno opportunamente trattato.
- in lastre di pietra naturale locale.
- in mattonelle di ceramica o simili con caratteristiche antisdrucchio e colori compatibili.

FINITURE E RIVESTIMENTI

per esterni:

- In legno opportunamente trattato.
- Con pannelli di calcestruzzo alleggerito, tinteggiati direttamente o finiti con intonaco.
- E' vietato l'uso di calcestruzzo a vista, gesso o rivestimenti in pietra o muratura.

per interni:

- In legno opportunamente trattato.
- In piastrelle di ceramica o simili di colorazioni compatibili.
- Intonaco civile con malte a base di calci idrauliche rifinito con tinteggi a tempera o a base di calce.
- La cucina ed i bagni devono essere pavimentati con materiale antiacido tipo gres, monocottura e simili ed avere le pareti verticali rivestite con lo stesso materiale per un'altezza minima di ml. 2,00.

MANTI DI COPERTURA

Coperture piane con pavimentazione flottante, o ghiaia lavata su guaine sintetiche impermeabili; in tal caso, se a vista, i pluviali, le scossaline e le converse devono essere in rame dello spessore min. 8/10 mm. o in lamiera zincata e verniciata nei colori previsti dalle presenti norme.

Tetto in pendenza in materiale leggero, prospetticamente schermato.

SERRAMENTI

In legno di essenze dure, quali il castagno, il larice, il douglas, il rovere, il mogano e potranno essere trattati con vernici o protetti con oli trasparenti.

Nel caso di comprovata impossibilità all'uso del legno, per gli infissi potranno essere realizzati in alluminio preverniciato a caldo.

Dovranno essere utilizzate cerniere e maniglie in alluminio o in metallo ottonato. Per le parti vetrate il rapporto superficie infisso/superficie vetrata deve essere inferiore a 0,25 e dovranno essere utilizzati vetri con caratteristiche antinfortunistiche.

Vengono disciplinate le colorazioni esterne di tutte le strutture realizzabili sulla spiaggia, con particolare riguardo per i chioschi e le cabine. Tutti i manufatti devono essere tinteggiati privilegiando i colori tenui ed evitando materiali plastificati, così come le opere complementari,

accessorie e di arredo di ogni genere, che dovranno essere costituite da elementi di limitata incidenza ambientale.

FACCIATE

possono essere mono, bi e tricromatiche a seconda che venga usato sempre lo stesso colore, seppur scalato (con la presenza maggiore o minore della tinta bianca nella composizione), o più colori, nelle diverse parti in cui può essere scomposto il prospetto:

fondo, rilievi, cornici, riquadrature, zoccolo.

I colori consentiti sono:

- legno naturale
- bianco
- colori pastello: senza limitazioni
- azzurro (sino al 50% della superficie)
- giallo (sino al 25% della superficie)
- verde (sino al 15% della superficie)
- rosso (sino al 5% della superficie).

Sono vietati tutti gli altri colori, nonché i colori metallizzati o anodizzati.

SERRAMENTI

colori previsti per le facciate valgono anche per i serramenti, sia lignei che metallici. Sui serramenti in legno, oltre ai colori sopra riportati, potranno essere applicate resine protettive trasparenti.

Art. 15 Verde

Nelle tavole di progetto sono state indicate le zone che dovranno essere piantumate secondo progetti esecutivi proposti dai Privati o da Enti Pubblici di concerto con il Corpo Forestale dello Stato con l'Ufficio Ambiente comunale.

Tale piantumazione avrà la funzione di difesa dal vento, dal sole e dal rumore, rivestimento di scarpate, chiusura ed apertura di angoli di visuale, arredo di impianti balneari e di zone attrezzate.

Dovranno essere utilizzate in prevalenza specie autoctone tipiche dell'ambiente marino mediterraneo o comunque divenute tali.

In ogni caso, inerbimenti e piantumazioni dovranno essere costituiti da specie tipiche dei luoghi.

Dovranno essere salvaguardate le essenze arboree esistenti, segnatamente quando costituiscono elemento naturale di diversificazione tra spiaggia e retro spiaggia.

Le essenze arboree ed arbustive che è possibile utilizzare sono indicativamente le seguenti:

ALBERI MEDIO ALTI:

Cupressus macrocarpa (Cipresso macrocarpa)

Washingtonia filifera (Washingtonia)
Washingtonia robusta (Washingtonia)
Phoenix canariensis (Palma delle Canarie)
Phoenix dactilifera (Palma da datteri)
Pinus pinea (Pino domestico)
Pinus halepensis (Pino d' Aleppo)
Platanus orientalis (Platano)
Quercus ilex (Leccio)
Elaeagnus angustifolia (Olivo di Boemia)

ALBERI MEDIO BASSI:

Acacia saligna (Mimosa marina)
Chamaerops humilis (Palma di San Pietro)
Cycas revoluta (Palma preistorica)
Nerium oleander var: Atropurpureum e Mont Blanc (Oleandro)
Hibiscus syriacus var: Red Heart (Ibisco)
Tamarix gallica (Tamerici)
Tamarix africana (Tamerici)
Cordyline australis (Dracena)
Arbutus unedo (Corbezzolo)
Laurus nobilis (Alloro)

ARBUSTI MEDIO ALTI:

Agave americana (Agave americana)
Euonimus japonicus (Evonimo)
Myoporum punctatum (Mioporo)
Myrsine africana (Bosso di mare)
Phyllirea angustifolia (Olivastro)
Pittosporum tobira (Pittosforo)
Phormium tenax (Formium)

ARBUSTI MEDIO BASSI:

Atriplex alimus (Porcellana di mare)
Rosmarino officinalis (Rosmarino)
Salvia officinalis (Salvia)
Spartium junceum (Ginestra)
Teucrium fruticans (Camedrio)
Lavanda officinalis (Lavanda)

Santolina chamaecyparissus (Santolina)

Art. 16 Cartelli e manufatti pubblicitari

E' vietata l'apposizione di cartelli e/o manufatti pubblicitari che pregiudicano la vista del mare, fatto salvo quanto previsto nel presente articolo.

Per ogni concessione è possibile installare un unico pannello per la comunicazione visiva, di forma, materiale e dimensioni omogenee per ciascun settore del litorale, della superficie massima di 0,6 mq. su cui oltre allo spazio pubblicitario di ml. 0,70 x ml. 0,50, deve essere riportato, in modo ben visibile, il numero della concessione demaniale su cui ci si trova.

I pannelli di sostegno per la pubblicità dovranno essere realizzati con strutture mobili, in corrispondenza degli accessi agli impianti balneari e di altezza massima pari a metri 1,60 dal piano medio spiaggia.

Per uniformità d'intervento, se possibile, tali strutture possono essere realizzate da un'unica ditta concessionaria, previa stipula di apposita convenzione con gli operatori turistici privati al fine di garantire l'omogeneità sotto l'aspetto estetico e il miglior inserimento nel contesto dei luoghi.

E' consentita l'apposizione di n. 2 insegne di segnalazione dell'impianto balneare, della superficie massima di 1 mq. cadauna; una posta a bandiera verso il lungomare ed una posta sulla facciata del chiosco.

Per ogni concessione deve essere previsto, in un luogo ben visibile, uno spazio per l'affissione di ordinanze, regolamenti e comunicazioni dell'Amministrazione Comunale o altri Enti competenti.

Al di fuori di un impianto di comunicazione audio centralizzato, direttamente gestito dall'Amministrazione Comunale, dall'ente di promozione del turismo competente, dalla Capitaneria di Porto, oppure affidato in concessione a privati, avente lo scopo di fornire notizie ed informazioni utili agli utenti della spiaggia, non sono ammessi altri mezzi di comunicazione audio a servizio di singole concessioni balneari.

Art. 17 Opere di urbanizzazione

Le seguenti opere, con i relativi allacciamenti, risultano necessarie a garantire il concreto esercizio, configurano il quadro delle Opere di Urbanizzazione afferenti alla sistemazione dell'Arenile:

- aree di verde attrezzato;
- percorsi e piazze ciclabili e pedonali;
- viabilità carrabile;
- parcheggi pubblici;
- opere a rete.

I percorsi pedonali a confine con le aree private e retrostanti gli stabilimenti in concessione devono essere realizzati dal titolare della concessione, anche se di pubblico transito e, per la parte corrispondente alla concessione.

Le previsioni sulla viabilità di accesso all'arenile hanno una funzione puramente indicativa e la loro esatta localizzazione verrà individuata nel PRG o attraverso apposito progetto di opera pubblica.

Relativamente a dette Opere l'Amministrazione Comunale procederà mediante progettazione e realizzazione diretta secondo stralci organici

I privati potranno gestire gli spazi verdi, sovvenzionandone la manutenzione e cura, al fine di valorizzare l'inserimento complessivo delle strutture per la balneazione e valorizzare il contesto ambientale circostante. Qualora la loro ubicazione sia su area demaniale tali aree andranno assegnate attraverso una procedura di evidenza pubblica.

Il progetto esecutivo delle Opere di Urbanizzazione, in particolare per quanto concerne la rete dei percorsi pedonali e ciclabili, dovrà assicurare adeguata omogeneità delle soluzioni tipologiche, dimensionali e formali per tratti organici di consistente ampiezza.

Il progetto esecutivo delle Opere di Urbanizzazione dovrà in ogni caso risultare conforme alle disposizioni normative per l'eliminazione delle barriere architettoniche (D.M. 236/89, L.104/92 art.24, D.P.R.503/96).

Il Piano individua come aree da valorizzare i sistemi fluviali d'innesto con il sistema costiero.

In un'ottica d'integrazione tra differenti tipologie e modalità di turismo (rurale, costiero, ecc.) si tutelano dunque tutti i sistemi verdi di accesso alla costa anche al fine di creare una rete ambientale continua ed interscambiabile di accesso e fruizione della costa. Tali previsioni hanno valore d'indirizzo e sono indicative, per l'attuazione di tali obiettivi si rimanda allo strumento del PRG comunale.

Art. 18 Tempi di attuazione

Gli interventi di cui al punto 1) dell'art. 10 possono essere attuati fin dalla data di adozione del presente piano, senza la necessità di adeguare l'intera struttura a quanto previsto dallo stesso.

Gli interventi indicati al punto 2), dell'art. 10 possono essere realizzati solo ad avvenuta approvazione definitiva del Piano prevedendo l'adeguamento dell'intera struttura a quanto previsto nel presente piano. In ogni caso, le strutture dei chioschi esistenti con ma(CE) possono essere adeguate al presente piano entro e non oltre il periodo di validità del piano, mentre le cabine e le altre strutture accessorie devono essere adeguate al presente piano entro due anni dalla data di approvazione del piano, a pena di revoca della concessione demaniale.

Le nuove costruzioni di cui al punto 3) dell'art.10 devono essere conformi alle previsioni del presente piano.

In attesa dell'adeguamento delle strutture, nei tempi indicati, i manufatti realizzati, se regolarmente autorizzati, potranno mantenere le attività già in atto e le superfici esistenti.

I termini per l'attuazione degli interventi suddetti possono essere sospesi, a richiesta dell'interessato, solo nel caso che il tratto di arenile sia interessato da erosione o da altri fenomeni, che rendano la profondità di spiaggia inadeguata per l'attuazione delle previsioni di piano.

In osservanza del parere tecnico sanitario protocollo n. 182 del 30.03.11, le nuove concessioni demaniali previste e ricadenti nelle zone ove è interdetta la balneazione in virtù delle ordinanze emesse negli ultimi tre anni, resta esclusa la possibilità di rilascio delle relative concessioni demaniali e dei permessi di costruire.

Le previsioni del presente piano ricadenti in tali ambiti, sono differite fino a quando non sussisteranno i parametri di idoneità igienico sanitari ai fini della balneazione.

Art. 19 Accesso tra concessioni

Le concessioni preesistenti, nel caso in cui ai confini tra di esse non vi sia un passaggio dell'ampiezza di almeno 5 metri per consentire il libero accesso al mare, sono tenute, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del PDMR, a garantire tale accesso, lasciando un corridoio di libero transito a carico di entrambi i confinanti per ml. 2,5 ciascuno. E' comunque consentito alle concessioni di cui sopra, laddove vi sia la possibilità, di ottenere un ampliamento dell'area loro assentita, per una quota pari a quella impegnata per la realizzazione dell'accesso di cui al comma precedente.

Art. 20 Divieto di recinzioni

E' vietata, ai sensi dell'art. 5 comma 17 del PDMR, la recinzione degli stabilimenti balneari e delle aree in concessione. Sono fatte salve le disposizioni della L.R. 22/2010 previo parere dell'Agenzia Doganale e della Capitaneria di Porto.

Parte terza) ZONIZZAZIONE

Art. 21 Articolazione e classificazione della costa

Il litorale Ortonese presenta aspetti e caratteristiche differenti percorrendolo dal Confine Nord, in prossimità del fiume Foro (Zona Postilli) fino al confine Sud (in corrispondenza del fiume Moro).

Il PDMC cerca di articolare la costa in differenti Settori, predisponendo per le zone che presentano una maggiore vocazione turistico-ricettiva tavole di approfondimento progettuale e tipologico e laddove risulta definito il confine demaniale.

La costa ortonese è stata suddivisa in relazione alle proprie caratteristiche orografiche, morfologiche e fisiche ed in relazione alle naturali vocazioni turistiche ricettive. Per eseguire tale ripartizione si è tenuto conto della classificazione regionale delle coste nonché dello stato dei luoghi.

Il Territorio è stato suddiviso in:

- A. Tratti di spiaggia caratterizzati da spiaggia sabbiosa;
- B. Tratti di spiaggia caratterizzati da spiaggia ciottolosa;
- C. Tratti di spiaggia antistanti le foci dei fiumi;
- D. Aree destinate all'attività portuale
- E. Arenile non utilizzabile, allo stato attuale, ai fini del rilascio di nuove concessioni (per la conformazione orografica, per scarsa accessibilità, e per dissesti ecc.).

Ad esclusione delle zone inutilizzabili sopradette (zone C, ed E) tutte le restanti zone risultano normate, nel dettaglio, dal presente piano. Per la zona portuale (D) si rimanda agli strumenti urbanistici vigenti.

Nella tavola di assetto complessivo risulta riportata la suddivisione del territorio in base alla zonizzazione di piano (aree in concessione, aree libere, ecc.).

Il PDMC approfondisce nel dettaglio il regime concessorio e propone la valorizzazione ai fini turistici e ricettivi (con approfondimenti progettuali e tipologici) dei tratti di costa Litorale nord e litorale sud, articolandoli in settori, come dall'allegata ripartizione

LITORALE NORD	Settore 1	Postilli (Rinviato a specifica procedura di variante per assenza di delimitazione del confine demaniale per le nuove concessioni demaniali)
	Settore 2	Foro
	Settore 3	Stazione di Tollo
	Settore 4	Parco delle Dune
	Settore 5	Lido Riccio
	Settore 6	Torre Mucchia - Ripari di Giobbe — Peticcio
LITORALE SUD	Settore 7	Lido Saraceni
	Settore 8	S. Donato - Acquabella - Moro - Ripari Bardella

La verifica della quantità minima di spiagge libere ai sensi del comma 1 dell'art.5 del vigente PDMR è stata eseguita sulle tavole di dettaglio, attraverso verifiche per settori.

Tutte le spiagge accessibili rappresentate nella tavola di assetto complessivo e non soggette ad approfondimenti progettuali vengono considerate a tutti gli effetti spiagge libere ed incidono nella verifica del rapporto di copertura tra zone in concessione e spiagge libere.

Su tali aree sarà applicabile la normativa specifica delle spiagge libere di seguito esplicitata

Art. 22 Suddivisione in zone

Le ZONE del PDMC sono così definite:

ZONE LIBERE: in tali zone non possono essere rilasciate concessioni demaniali per l'installazione di qualsivoglia impianto balneare. Gli usi consentiti delle zone libere e le strutture ivi realizzabili sono indicate nelle successive norme.

ZONE DESTINATE A CONCESSIONI PER ATTREZZATURE BALNEARI: in tali zone, che vanno dal limite a monte della spiaggia fino a 5 metri dalla battigia, individuate negli elaborati grafici di progetto del Piano, destinate alla fruizione turistica dell'arenile è possibile l'installazione di attrezzature mobili e di strutture rimovibili, secondo quanto delle presenti norme.

ZONA POSA NUMERICA OMBRELLONI: in tali aree è possibile la posa numerica ombrelloni e strutture rimovibili di modeste entità,.

ZONA CONCESSIONI ESISTENTI: Tali concessioni sono fatte salve (ai sensi del 1° comma art.5 del PDMR), per quanto attiene la massima estensione del fronte mare, fermo restando l'obbligo all'approvazione definitiva del presente piano di garantire un corridoio di transito a carico di entrambi i confinanti per ml. 2,5 ciascuno e una fascia di arenile libero di ml 5, nonché la

cessione e realizzazione del percorso pedonale a monte, conformemente a quanto raffigurato nelle tavole di dettaglio. Le concessioni preesistenti sono fatte salve nei limiti dei titoli abilitativi e concessori già rilasciati, con l'obbligo di adeguamento alle norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche e sanitarie nonché sulla sistemazione degli spazi di ombreggio.

In caso di errori nella trasposizione grafica della concessione demaniale esistente, con diritto di insistenza, prevale la consistenza e la localizzazione desumibile dall'atto di concessione demaniale e dalla relativa scheda SID.

ZONE SPECIALI: tali aree demaniali sono individuate negli elaborati grafici di progetto del Piano e comprendono le zone destinate alle associazioni ambientaliste e nautiche, nonché al rimessaggio delle imbarcazioni ed alla realizzazione di sport acquatici.

Le strutture realizzabili nelle zone speciali sono indicate nei successivi articoli delle presenti norme. Per la zonizzazione si fa riferimento alle tavole del PDMC..

COLONIE MARINE

L'Amministrazione comunale può utilizzare una porzione di spiaggia libera per l'organizzazione di colonie marine, nelle zone indicate con la sigla **(CM)**. In questo caso, sulla spiaggia utilizzata possono essere installate le seguenti strutture mobili, da rimuovere alla fine del periodo di utilizzo e, in ogni caso, alla fine della stagione estiva:

- 1) tettoia realizzata con tende od altre strutture leggere e di facile rimozione, per una superficie massima di mq. 48, da installarsi sulla fascia destinata al soggiorno all'ombra sull'arenile;
- 2) n. 1 blocco cabina/ripostiglio /WC delle dimensioni massime di ml. 6,00 x ml. 2,00, da installarsi sulla fascia attrezzata per servizi, posto perpendicolarmente al mare.

L'amministrazione potrà inoltre redigere un progetto organico che preveda il recupero della ex scuola elementare al fine di fornire adeguati servizi igienici e strutture integrative per il tempo libero ad esclusivo servizio dell'intero arenile e da approvare con le procedure di Legge.

Secondo quanto stabilito dal comma 19 dell'art. 5 del PDMR, una delle aree individuate planimetricamente potrà essere destinata a colonie marine dei comuni dell'entroterra e ad associazioni nonché a cooperative giovanili che non hanno scopo di lucro e che prestano la loro opera nel sociale.

ZONE PER LIBERO RIMESSAGGIO IMBARCAZIONI

In tali zone **(RI)**, destinate alla sosta delle piccole imbarcazioni per la pesca ed altro, potranno essere alate a secco, ad una distanza minima di 5 ml. dalla battigia, unità fino a ml. 6 di lunghezza e simili ed è consentita l'installazione di attrezzature connesse con l'attività specifica, quali argani e impianti di alaggio.

L'attività di vendita del pescato in loco potrà essere attuata solo se consentita dalle vigenti leggi sul commercio e nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

Tali zone andranno adeguatamente segnalate sull'arenile, onde evitare pericoli e per i bagnanti o accessi non autorizzati, inoltre è a cura dell'Amministrazione predisporre appositi corridoi di lancio in corrispondenza delle aree di alaggio.

Art. 23 Utilizzazione delle ZONE LIBERE

Le spiagge libere sono destinate a garantire il libero accesso al mare e la sosta sull'arenile di tutti i cittadini, senza dover sostenere alcun onere.

Nella spiaggia libera, con esclusione dei corridoi di accesso al mare e della fascia di ml. 5 dalla battigia, durante il giorno, possono essere utilizzati ombrelloni, sedie a sdraio ed altre attrezzature similari, che dovranno essere rimossi al tramonto del sole.

Tale zona non può essere affidata in concessione ed è normata dall'art.5, comma 18 del PDMR, che si intendono integralmente recepiti.

L'amministrazione comunale potrà dotare le zone libere dei servizi minimi necessari, posizionati nella fascia (AUC), di profondità pari a ml 10 dalla linea del demanio marittimo.

Si potranno realizzare n. 2 servizi igienici, distinti per uomini e donne, uno dei quali con caratteristiche tecniche tali da permettere l'accesso ai portatori di handicap nelle spiagge con frontemare superiore a ml. 60.

Tali servizi dovranno essere a seconda della tipologia utilizzata asserviti al sistema fognario comunale, o, qualora chimici, facilmente raggiungibili dai mezzi adibiti allo svuotamento ed alla manutenzione.

In ogni caso, l'opportunità di installare i servizi igienici sarà valutata dall'Amministrazione Comunale sulla base dell'afflusso dei bagnanti all'arenile libero. La spiaggia potrà essere fornita di cestini per la raccolta dei rifiuti, in numero minimo di uno ogni 50 ml.

L'amministrazione comunale dovrà inoltre curare la periodica pulizia di tali tratti di spiaggia.

Per le aree libere, l'Amministrazione Comunale potrà promuovere la stipula di una convenzione con i concessionari di spiaggia, eventualmente costituiti in consorzio, al fine di provvedere quotidianamente alla pulizia dell'arenile e dei servizi igienici, al salvataggio e ad ogni altra incombenza.

L'Amministrazione Comunale potrà contribuire fino ad un massimo del 50% della spesa complessiva.

Opere di urbanizzazione, attrezzature pubbliche o di pubblico interesse, ritenute necessarie dall'Amministrazione Comunale potranno essere realizzate con progetti esecutivi da approvare nelle forme di Legge.

ARENILE LIBERO:

Costituito da una fascia avente una dimensione minima di ml 5,00 a partire dalla linea di battigia.

Tale fascia svolge la funzione di percorso pedonale lungo la riva.

Sull'arenile libero non sono ammesse installazioni di alcun tipo. Qualora, a causa dell'erosione marina, venga a mancare la dimensione minima sopra indicata, la fascia contigua, per il soggiorno all'ombra, dovrà essere conseguentemente ridimensionata.

E' consentita l'attività di noleggio di mosconi e pedalò, che deve essere organizzata in un unico spazio della larghezza massima di 10 ml. per ogni concessione, posto oltre cinque metri dalla linea di battigia al fine di consentire il libero transito delle persone

SPIAGGIA PER CANI

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di utilizzare una porzione di spiaggia libera a nord ed una a sud, in posizione decentrata, per realizzarvi una "spiaggia per cani" di piccola taglia e muniti di libretto sanitario, con la relativa custodia per la gestione.

L'area dovrà essere recintata con rete metallica plastificata, di altezza di ml. 2, e paletti, con cancelli di accesso sul lato monte e sul lato mare, con apertura a molla; all'esterno della rete sarà piantumata una siepe di altezza pari o superiore a questa; all'interno dell'area dovrà essere installata una fontana con erogatore a pulsante e vaschetta alla base; dovranno essere predisposte strutture per creare zone ombreggiate; dovrà essere installato un dispensatore di palette e sacchetti con cui i proprietari o gli accompagnatori dovranno raccogliere e gettare negli appositi contenitori i residui organici prodotti dagli animali.

In ogni caso, l'Amministrazione comunale dovrà predisporre un progetto di sistemazione e utilizzazione dell'area da sottoporre, per il parere di competenza, al servizio igiene e sanità pubblica ed al servizio veterinario della ASL competente.

MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO O EVENTI SPECIALI.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di utilizzare una porzione di spiaggia libera per l'organizzazione, per un periodo di tempo limitato, di manifestazioni di pubblico spettacolo o intrattenimento o di eventi speciali, in proprio o da parte di privati, previo stipula di apposita convenzione, anche con l'installazione delle necessarie strutture, da installare immediatamente prima della manifestazione e smontare subito dopo.

Un'area strategica è stata individuata in località Lido Riccio e contrassegnata con la sigla **(MPS)**, in prossimità del parcheggio pubblico esistente.

Art. 24 Utilizzazione delle zone destinate a CONCESSIONI BALNEARI PER STABILIMENTI (CN)

Ciascuna zona destinata a concessione demaniale, destinata alla fruizione turistica dell'arenile, costituisce un'unità minima di intervento, può avere un fronte massimo misurato sul limite a monte della concessione, di ml. 50, secondo quanto indicato negli elaborati grafici del piano e secondi quanto stabilito dal comma 5, art. 5 del PDMR.

La percentuale massima di superficie pavimentata (per passerelle e piazzole) non potrà superare il 20% dell'area concessa, con una superficie massima di mq 250 (come da PDMR) e secondo le indicazioni delle tavole tipologiche del PDMC;

La percentuale di superficie copribile con volumi e tettoie, escluse le tende ombreggianti, è del 20% dell'area in concessione, con una superficie coperta massima di mq 150 e secondo le indicazioni delle tavole tipologiche del PDMC;

I manufatti, con il carattere della rimovibilità, al fine di contenere l'espansione dell'onda di massima di tempesta, devono essere staccati dal piano dell'arenile di almeno un metro e dovrà essere prodotta in sede di presentazione del permesso di costruire una perizia tecnica che dimostri che gli stessi non vengono ad essere interessati dal battente dell'onda mareggiata, nella configurazione della spiaggia più sfavorevole ed in presenza dei dati meteo marini più sfavorevoli.

La barriera visiva costituita da volumi e superfici accessorie coperte che superano l'altezza di m 1,50 da terra, non può superare il 25% del fronte mare concesso;

I manufatti dovranno essere staccati dal piano dell'arenile di almeno 1 ml.

L'altezza esterna massima del fronte del manufatto, misurata dal marciapiede alla sommità della parete verticale, sia si tratti di coronamento del tetto o di parapetto della terrazza praticabile, è di ml. 4,50. In ogni caso l'altezza dei manufatti dovrà limitarsi all'indispensabile, evitando fregi o addobbi che ne accentuino la percettività visiva.

In tutti i casi i chioschi dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici, con almeno due bagni con antibagno, per i chioschi ristorante.

Il Chiosco bar e/o ristorante dovrà avere una altezza utile interna non inferiore a ml. 3,00, mentre per i relativi locali accessori (W.C., spogliatoi, ripostigli, etc.) è ammessa una altezza utile interna di ml. 2,40.

La zona, a sua volta, è suddivisa in FASCE FUNZIONALI, parallele al mare, le cui dimensioni variano in dipendenza del settore di appartenenza e della profondità dell'arenile, secondo quanto indicato nel presente articolo e negli elaborati di piano.

All'interno delle fasce funzionali sopradette, individuate in base alla loro ubicazione e funzione, sono regolamentate le attività esplicabili e le strutture realizzabili.

In ogni caso dovranno essere rispettate le ordinanze che disciplinano le attività balneari emesse da Amministrazione Comunale, Capitaneria di Porto e Regione.

ARENILE LIBERO: costituito da una fascia avente una dimensione minima di ml 5,00 a partire dalla linea di battigia.

Tale fascia svolge la funzione di percorso pedonale lungo la riva.

Sull'arenile libero non sono ammesse installazioni di alcun tipo. Qualora, a causa dell'erosione marina, venisse a mancare la dimensione minima sopra indicata, la fascia contigua, per il soggiorno all'ombra, dovrà essere conseguentemente ridimensionata.

E' consentita l'attività di noleggio di mosconi e pedalò, che deve essere organizzata in un unico spazio della larghezza massima di 10 ml. per ogni unità di intervento, posto oltre cinque metri dalla linea di battigia al fine di consentire il libero transito delle persone

SOGGIORNO ALL'OMBRA SULL'ARENILE: per le zone destinate a concessioni balneari è una fascia variabile, il cui limite a mare coincide con la delimitazione della fascia di arenile libero, il limite a monte coincide con il limite della fascia attrezzata per giochi o con il limite della fascia attrezzata per chioschi e servizi, secondo la profondità della spiaggia.

I sostegni per ombrelloni dovranno essere posti ai vertici di maglie aventi dimensioni minime dei lati di ml 2,20 x 4.00, con il lato minore parallelo al mare.

Per ogni concessione dovrà essere lasciata una striscia di spiaggia perpendicolare alla litoranea, in posizione baricentrica, completamente libera da sostegni, della larghezza almeno di ml 4,00 per consentire il libero accesso al mare dei bagnanti e di eventuali soccorsi. In questa striscia può essere realizzato un percorso pedonale con lastre di cemento vibrato, ben rifinite, semplicemente appoggiate alla sabbia, della larghezza massima di ml 1,50. Tale percorso, dalla fascia attrezzata per chioschi e servizi, dovrà condurre, senza salti di quota e senza soluzione di continuità, sino al limite a monte dell'arenile libero.

In questa fascia possono essere realizzate strutture mobili per postazioni sopraelevate di avvistamento, per gli addetti alla vigilanza e salvataggio a mare. Tali strutture dovranno avere un'unica tipologia per tutta la spiaggia che, per dimensioni, materiali e coloriture, determini un limitato impatto visivo.

Ogni tipo di attrezzatura da consentire in questa fascia, oltre che mobile, dovrà risultare del tipo tradizionale.

FASCIA ATTREZZATA PER GIOCHI ED ATTREZZATURE SPORTIVE: Essa è una fascia destinata alla realizzazione di attrezzature per giochi di spiaggia, dove possono essere installate attrezzature mobili per il gioco e lo sport.

In questa fascia possono essere realizzate piattaforme con lastre di cemento vibrato, ben rifinite, semplicemente appoggiate alla sabbia, installati canestri per basket, reti per pallavolo ecc. e create protezioni con reti leggere per evitare di disturbare gli altri fruitori della spiaggia.

In questa fascia possono essere presenti strutture mobili in legno per la somministrazione di bevande e gelati, nella misura di una per ogni unità di intervento, delle dimensioni massime di 10 mq.

FASCIA ATTREZZATA PER CHIOSCHI E SERVIZI

E' l'area posta tra la fascia attrezzata per giochi (o tra lo spazio destinato al soggiorno all'ombra sull'arenile, quando la profondità della spiaggia non consente la realizzazione di tale fascia) e la fascia di rispetto e per mobilità.

La profondità di detta fascia è costante ed è pari a ml 12,50

In questa porzione della spiaggia possono essere realizzate strutture non mobili, che in ogni caso, devono avere il requisito della rimovibilità.

Dette strutture dovranno essere realizzate in materiale leggero e smontabile, come disposto dall'art. 52 delle NTA della Variante al PRG e del relativo Piano Paesistico Regionale.

L'edificazione sulla fascia attrezzata per chioschi e servizi è disciplinata dalle presenti N.T.A.

Sulla presente fascia possono essere realizzati i camminamenti pedonali strettamente necessari, delle dimensioni massime di ml 1,50, con lastre di cemento vibrato, ben rifinite, semplicemente appoggiate alla sabbia.

Nelle zone limitrofe ai chioschi potranno essere previste pavimentazioni in laterizio e/o in materiale lapideo, semplicemente appoggiate a terra, con eventuali fughe inerbite per realizzare un'area "posa tavoli e tende ombreggianti".

All'interno della sagoma di massimo ingombro, rappresentata nelle tavole tipologiche saranno privilegiate (anche all'interno del Bando comunale) gli interventi che proporranno soluzioni progettuali volte all'utilizzo di materiali eco-compatibili e rapporti visuali e prospettici con il mare (grandi trasparenze: vetrate, colori pastello, ecc.).

Nel bando verrà dovutamente considerato l'impiego e l'organizzazione degli spazi aperti, attraverso la realizzazione di progetti di arredo urbano e sistemazione d'esterni con piantumazioni e con la messa a dimora di essenze arboree e arbustive tipiche del luogo, previste dalle presenti norme.

FASCIA DI RISPETTO E PER MOBILITA'

Tale fascia, si estende dal limite della fascia attrezzata per chioschi e servizi fino al limite a monte del Piano, che, a seconda dei settori a cui ci si riferisce, è rilevabile sul posto come: duna marittima, filari di alberature di alto fusto, recinzioni, viabilità.

Ha larghezza variabile, così come individuato negli elaborati grafici di progetto, ed ha la funzione di filtro tra la fascia attrezzata ed il lungomare o le altre aree esterne al Piano.

In questa fascia è prevista la realizzazione di una viabilità pedonale con pavimentazione di materiale omogeneizzabile, per tipo e coloritura, con il contesto di un'area piantumata con la messa a dimora di essenze arboree e arbustive tipiche del luogo, previste nelle presenti norme, con funzione di filtro verde e, in alcuni settori, di una pista ciclabile. Le reti tecnologiche comunali a servizio delle strutture realizzate sull'arenile, possono essere realizzate su questa fascia.

La piantumazione di tale area e la realizzazione delle opere di urbanizzazione (viabilità e percorsi di accesso e visuale al mare) è attuata a cura e spese dei concessionari, ove l'Amministrazione Comunale non prevede di operare direttamente, per uniformità di intervento, su tutto il settore del litorale interessato.

La pulizia e l'ordinaria manutenzione del verde e delle altre strutture in corrispondenza delle concessioni è posta a carico degli stessi concessionari, ove non sia disposto diversamente dall'Amministrazione Comunale.

All'atto del rilascio della concessione demaniale tali condizioni saranno poste a carico del richiedente che sottoscriverà un atto d'obbligo con le relative garanzie, con il quale si impegnerà alla realizzazione delle opere d'interesse pubblico (strada, verde, corridoi d'accesso) ed alla loro manutenzione.

Il rispetto di tali obblighi verrà verificato e se ne ricorrano le condizioni (accertamento del non rispetto degli obblighi) si procederà alla revoca della concessione demaniale,

MANUFATTI REALIZZABILI ALL'INTERNO DELLA FASCIA ATTREZZATA

All'interno della fascia attrezzata per chioschi e servizi possono essere realizzate le seguenti strutture non mobili: cabine spogliatoio, servizi igienici, depositi e ripostigli, locale per bagnino, chiosco bar, chiosco ristorante, che devono avere il requisito della rimovibilità, così come definito dalle presenti norme.

I manufatti realizzabili all'interno della fascia attrezzata per chioschi e servizi sono indicati negli schemi di utilizzazione della spiaggia, che fanno parte degli elaborati grafici di progetto (TAV. 13A).

CABINE SPOGLIATOIO - SERVIZI IGIENICI - DOCCE

Oltre la fascia di ml 5,00 per i corridoi di libero transito tra le concessioni, è prevista la realizzazione di due file di manufatti con un ingombro esterno massimo di ml. 1,80 di larghezza, di lunghezza pari a quella della fascia attrezzata per chioschi e servizi e di altezza massima del fronte di ml. 2,40, con copertura ad unica falda o a terrazzo.

In detto spazio trovano posto le cabine spogliatoio, i servizi igienici, depositi e ripostigli, il locale per il bagnino ecc. La suddivisione di tali spazi è lasciata libera e può essere realizzata secondo le

esigenze dei concessionari, ferme restando le dotazioni minime necessarie previste dalle presenti norme, da quelle igienico-sanitarie e da quelle relative all'eliminazione delle barriere architettoniche nonché le disposizioni generali per la realizzazione dei manufatti, di seguito riportate.

A servizio degli utenti della spiaggia devono realizzarsi almeno tre servizi igienici, completi di vaso e lavabo, di cui uno attrezzato per accogliere i portatori di handicap e gli altri due distinti per maschi, con un vaso alla turca e per femmine, con un vaso all'inglese.

Dovrà essere assicurato l'uso pubblico e gratuito di almeno un gabinetto per ogni stabilimento balneare.

Devono essere installate a cura dei concessionari di spiaggia, minimo n. 2 docce per ogni stabilimento, con la possibilità di smaltire l'acqua usata a dispersione nella sabbia, vietando l'uso di sapone o simili.

Queste strutture, se esistenti e non conformi alle previsioni di piano, devono essere adeguate entro due anni dalla data di approvazione del piano stesso, se non già realizzate nel perimetro del chiosco bar

CHIOSCO BAR - CHIOSCO RISTORANTE

Ogni concessionario potrà realizzare all'interno della propria concessione indifferentemente un chiosco bar *e/o* un ristorante, sempre all'interno dei limiti imposti dalla sagoma di massimo ingombro e dalle tavole tipologiche di dettaglio.

Negli schemi di utilizzazione della spiaggia, che fanno parte degli elaborati grafici di progetto, è indicata la posizione dove può essere ubicato il manufatto, mentre l'architettura dell'edificio è lasciata alla libertà espressiva del progettista, nel rispetto dei limiti dimensionali e delle disposizioni generali per la realizzazione dei manufatti, fissati dalle presenti norme, delle norme igienico-sanitarie e di quelle relative all'eliminazione delle barriere architettoniche, nonché dall'art. 5, comma 14 e 15 del PDMR..

Art. 25 Utilizzazione delle zone destinate a CONCESSIONI DEMANIALI AL SERVIZIO DI STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE (CRR)

Il presente PDMC individua planimetricamente nella zona del Lido Riccio una concessione da adibire ai sensi dell'art. 5 comma 19) del PDMR alle strutture ricettive, alberghi, campeggi, villaggi turistici che ne siano prive.

L'assegnazione avverrà secondo le procedure di cui al bando tipo predisposto ed allegato per la utilizzazione di tale area per la sola posa numerica ombrelloni e senza struttura fissa, come disposto dalla lettera a) dell'art. 4 del PDMR.

Per partecipare al bando occorrerà dimostrare il possesso dei requisiti di cui al comma 16 dell'art. 5 del PDMR.

Art. 26 Utilizzazione delle zone destinate a CONCESSIONE PER LA POSA NUMERICA OMBRELLONI (CPO)

Tali zone sono destinate alla posa numerica ombrelloni, ed alla realizzazione di strutture rimovibili di modesta entità, secondo lo schema grafico e planimetrico descritto nelle tavole di approfondimento progettuale. Tale area si suddivide secondo le seguenti FASCE FUNZIONALI:

ARENILE LIBERO: costituito da una fascia avente una dimensione minima di ml 5,00 a partire dalla linea di battigia.

Tale fascia svolge la funzione di percorso pedonale lungo la riva.

Sull'arenile libero non sono ammesse installazioni di alcun tipo. Qualora, a causa dell'erosione marina, venisse a mancare la dimensione minima sopra indicata, la fascia contigua, per il soggiorno all'ombra, dovrà essere conseguentemente ridimensionata.

E' consentita l'attività di noleggio di mosconi e pedalò, che deve essere organizzata in un unico spazio della larghezza massima di 10 ml. per ogni unità di intervento, posto oltre cinque metri dalla linea di battigia al fine di consentire il libero transito delle persone

SOGGIORNO ALL'OMBRA SULL'ARENILE: Essa è una fascia variabile, il cui limite a mare coincide con la delimitazione della fascia di arenile libero, il limite a monte coincide con il limite della fascia attrezzata a percorso pedonale e ciclabile.

I sostegni per ombrelloni dovranno essere posti ai vertici di maglie aventi dimensioni minime dei lati di ml 2,20 x 4.00, con il lato minore parallelo al mare.

Per ogni concessione dovrà essere lasciata una striscia di spiaggia perpendicolare alla litoranea, in posizione baricentrica, completamente libera da sostegni, della larghezza almeno di ml 4,00 per consentire il libero accesso al mare dei bagnanti e di eventuali soccorsi. In questa striscia può essere realizzato un percorso pedonale con lastre di cemento vibrato, ben rifinite, semplicemente appoggiate alla sabbia, della larghezza massima di ml 1,50. Tale percorso, dalla fascia attrezzata per chioschi e servizi, dovrà condurre, senza salti di quota e senza soluzione di continuità, sino al limite a monte dell'arenile libero.

In questa fascia possono essere realizzate strutture mobili per postazioni sopraelevate di avvistamento, per gli addetti alla vigilanza e salvataggio a mare. Tali strutture dovranno avere un'unica tipologia per tutta la spiaggia che, per dimensioni, materiali e coloriture, determini un limitato impatto visivo.

Ogni tipo di attrezzatura da consentire in questa fascia, oltre che mobile, dovrà risultare del tipo tradizionale, con l'utilizzo di idonei materiali e colorazioni.

FASCIA ATTREZZATA PER GIOCHI ED ATTREZZATURE SPORTIVE: Essa è una fascia destinata alla realizzazione di attrezzature per giochi di spiaggia, dove possono essere installate attrezzature mobili per il gioco e lo sport.

In questa fascia possono essere realizzate piattaforme con lastre di cemento vibrato, ben rifinite, semplicemente appoggiate alla sabbia, installati canestri per basket, reti per pallavolo ecc. e create protezioni con reti leggere per evitare di disturbare gli altri fruitori della spiaggia.

FASCIA ATTREZZATA PER CHIOSCHI E SERVIZI

E' possibile posizionare, ove l'arenile possiede la profondità minima di ml. 25 strutture mobili, localizzate a ridosso della fascia di mobilità.

Sulla presente fascia possono essere realizzati i camminamenti pedonali strettamente necessari, delle dimensioni massime di ml 1,50, con materiale compatibile.

Dette strutture avranno il carattere della rimovibilità, leggere e smontabili, andranno rimosse stagionalmente e non potranno superare la superficie max di mq 40, (per volumi e tettoie) , escluse le tende ombreggianti, oltre ai servizi igienici minimi necessari e secondo le indicazioni delle tavole tipologiche del PDMC.

Esse saranno finalizzate a garantire la fruizione e l'utilizzo dell'arenile, garantendo i servizi minimi e la possibilità di installarvi un chiosco bar.

Il chiosco bar deve avere una altezza utile interna non inferiore a ml 2,70, mentre per i relativi locali accessori è ammessa una altezza utile interna non inferiore a ml. 2,40.

Per la localizzazione di tali strutture si vedano le tavole di approfondimento progettuale.

Le strutture, eccezion fatta per i servizi igienici, al fine di contenere l'espansione dell'onda di massima di tempesta, devono essere staccati dal piano dell'arenile di almeno un metro e dovrà essere prodotta, in sede di presentazione del permesso di costruire, una perizia tecnica che dimostri che gli stessi non vengono ad essere interessati dal battente dell'onda mareggiata, nella configurazione della spiaggia più sfavorevole ed in presenza dei dati meteo marini più sfavorevoli.

L'altezza esterna massima del fronte del manufatto mobile, misurata dal piano di posa sull'arenile o dal marciapiede anch'esso movibile, fino al piano di posa della copertura inclinata, è di ml. 3,00.

In ogni caso dovranno essere rispettate le ordinanze che disciplinano le attività balneari emesse da Amministrazione Comunale, Capitaneria di Porto e Regione.

La pulizia, l'ordinaria manutenzione del verde e la realizzazione delle opere di urbanizzazione in corrispondenza delle concessioni è posta a carico degli stessi concessionari, i quali dovranno sottoscrivere specifico atto d'obbligo, con apposite garanzie, ove non sia disposto diversamente dall'Amministrazione Comunale.

Il rispetto di tali obblighi sarà verificato e se ne ricorrano le condizioni (accertamento del non rispetto degli obblighi) si procederà alla revoca della concessione demaniale.

Dovrà essere assicurato l'uso pubblico e gratuito di almeno un gabinetto per ogni stabilimento balneare.

FASCIA DI RISPETTO E PER MOBILITA'

Tale fascia, si estende dal limite della fascia attrezzata per chioschi e servizi fino al limite a monte del Piano, che, a seconda dei settori a cui ci si riferisce, è rilevabile sul posto come: duna marittima, filari di alberature di alto fusto, recinzioni, viabilità.

Ha larghezza variabile, così come individuato negli elaborati grafici di progetto, ed ha la funzione di filtro tra la fascia attrezzata ed il lungomare o le altre aree esterne al Piano.

In questa fascia è prevista la realizzazione di una viabilità pedonale con pavimentazione di materiale omogeneizzabile, per tipo e coloritura, con il contesto di un'area piantumata con la messa a dimora di essenze arboree e arbustive tipiche del luogo, previste nelle presenti norme, con funzione di filtro verde e, in alcuni settori, di una pista ciclabile. Le reti tecnologiche comunali a servizio delle strutture realizzate sull'arenile, possono essere realizzate su questa fascia.

La piantumazione di tale area e la realizzazione delle opere di urbanizzazione (viabilità e percorsi di accesso e visuale al mare) è attuata a cura e spese dei concessionari, ove l'Amministrazione Comunale non prevede di operare direttamente, per uniformità di intervento, su tutto il settore del litorale interessato.

La pulizia e la ordinaria manutenzione del verde e delle altre strutture in corrispondenza delle concessioni è posta a carico degli stessi concessionari, ove non venga disposto diversamente dall'Amministrazione Comunale.

Art. 27 Utilizzazione delle ZONE SPECIALI (VTA, AN, SA)

Tali aree demaniali sono individuate negli elaborati grafici di progetto del Piano e comprendono le zone speciali da dare in concessione per le seguenti finalità: associazioni nautiche ed ambientaliste, ed aree per sport acquatici.

Le modalità di concessione e utilizzazione delle zone speciali e le strutture ivi realizzabili sono disciplinate dal presente articolo.

In tale zone speciale possono essere realizzate modeste strutture, secondo gli schemi tipologici di dettaglio illustrati nelle tavole di progetto e con il requisito della rimovibilità.

ZONE PER ASSOCIAZIONI NAUTICHE ED AMBIENTALI

In dette zone è possibile il rilascio di concessione demaniale ad Associazioni Private o Pubblico-Private, senza scopo di lucro, purché associate al C.O.N.I. o facenti parte di Associazioni con finalità marinare con riconoscimento ufficiale, tipo A.N.M.I., Lega Navale Italiana, ecc. che

perseguano obiettivi Sportivo-Culturali attraverso la divulgazione nei giovani degli sport nautici e della cultura del mare o anche associazioni per la tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici ed ambientali (WWF, Italia Nostra, ecc.). Nella planimetria vengono differenziate le aree da assegnare alle associazioni e cooperative con finalità legate alla valorizzazione e tutela ambientale e paesaggistica (VTA) e le aree da assegnare alle associazioni nautiche (AN).

Tali aree andranno concesse attraverso apposito bando pubblico.

All'interno della fascia attrezzata per servizi, indicata negli elaborati grafici di progetto del piano, può essere realizzato un manufatto da destinare a deposito delle attrezzature nautiche, servizi igienici, sede sociale, delle dimensioni massime di 40 mq. di superficie coperta e mq. 20 di tettoia.

La struttura deve essere posta ad una distanza minima di 10 ml. dal confine della concessione.

ZONA PER SPORT NAUTICI ED ACQUATICI

Tale zona è destinata all'utilizzazione per sport nautici ed acquatici (windsurf, moto d'acqua, sci nautico etc). Nella tavola di progetto tale zona viene contrassegnata con la sigla (SNA) e risulta normata nel dettaglio attraverso lo schema grafico e planimetrico descritto nelle tavole di approfondimento

Tale area si suddivide secondo le seguenti ZONE FUNZIONALI:

ARENILE LIBERO: costituito da una fascia avente una dimensione minima di ml 5,00 a partire dalla linea di battigia.

Tale fascia svolge la funzione di percorso pedonale lungo la riva. Sull'arenile libero non sono ammesse installazioni di alcun tipo. Qualora, a causa dell'erosione marina, venisse a mancare la dimensione minima sopra indicata, la fascia contigua, per il soggiorno all'ombra, dovrà essere conseguentemente ridimensionata.

Non è consentita l'attività di noleggio di mosconi e pedalò.

ZONA PER OMBREGGIO SU ARENILE: Essa è una fascia variabile, di profondità minima di ml 10, il cui limite a mare coincide con la delimitazione della fascia di arenile libero, il limite a monte coincide con il limite della fascia attrezzata a chioschi e rimessaggi coperti.

I sostegni per ombrelloni dovranno essere posti ai vertici di maglie aventi dimensioni minime dei lati di ml 2,20 x 4,00, con il lato minore parallelo al mare.

Per ogni concessione dovrà essere lasciata una striscia di spiaggia perpendicolare alla litoranea, in posizione baricentrica, completamente libera da sostegni, della larghezza almeno di ml 4,00 per consentire il libero accesso al mare dei bagnanti e di eventuali soccorsi. In questa striscia può essere realizzato un percorso pedonale con lastre di cemento vibrato, ben rifinite, semplicemente appoggiate alla sabbia, della larghezza massima di ml 1,50. Tale percorso, dalla fascia attrezzata per chioschi e servizi, dovrà condurre, senza salti di quota e senza soluzione di continuità, sino al limite a monte dell'arenile libero.

In questa fascia possono essere realizzate strutture mobili per postazioni sopraelevate di avvistamento, per gli addetti alla vigilanza e salvataggio a mare. Tali strutture dovranno avere un'unica tipologia per tutta la spiaggia che, per dimensioni, materiali e coloriture, determini un limitato impatto visivo.

Ogni tipo di attrezzatura da consentire in questa fascia, oltre che mobile, dovrà risultare del tipo tradizionale, con l'utilizzo di idonei materiali e colorazioni.

ZONA PER RIMESSAGGIO ATTREZZATURE SPORTIVE- CHIOSCO BAR CON TETTOIA E SERVIZI

Ogni concessionario potrà realizzare all'interno della propria concessione, sempre all'interno dei limiti imposti dalla sagoma di massimo ingombro e dalle tavole tipologiche di dettaglio, un manufatto da adibire a rimessaggio per attrezzature, chiosco bar, tettoia e servizi.

Negli schemi di utilizzazione della spiaggia, che fanno parte degli elaborati grafici di progetto, è indicata la posizione dove può essere ubicato il manufatto, mentre l'architettura dell'edificio è lasciata alla libertà espressiva del progettista, nel rispetto dei limiti dimensionali e delle disposizioni generali per la realizzazione dei manufatti, fissati dalle presenti norme, delle norme igienico-sanitarie e di quelle relative all'eliminazione delle barriere architettoniche.

Le costruzioni sono strutturate in una parte chiusa, con possibilità di realizzarvi una copertura a terrazza praticabile, accessibile con una scala esterna, ed una tettoia aperta su tre lati in piano terra .

La suddivisione di tali spazi è lasciata libera e può essere realizzata secondo le esigenze dei concessionari, ferme restando le dotazioni minime necessarie previste dalle presenti norme, da quelle igienico-sanitarie e da quelle relative all'eliminazione delle barriere architettoniche nonché le disposizioni generali per la realizzazione dei manufatti, di seguito riportate.

A servizio degli utenti della spiaggia devono realizzarsi almeno tre servizi igienici, completi di vaso e lavabo, di cui uno attrezzato per accogliere i portatori di handicap e gli altri due distinti per maschi, con un vaso alla turca e per femmine, con un vaso all'inglese.

Devono essere installate a cura dei concessionari di spiaggia, minimo n. 2 docce per ogni stabilimento, con la possibilità di smaltire l'acqua usata a dispersione nella sabbia, vietando l'uso di sapone o simili.

Dette strutture avranno il carattere della rimovibilità, andranno rimosse stagionalmente e non potranno superare le superfici max individuate nelle tavole di dettaglio.

Tutti i manufatti realizzati in detta zona di Piano debbono avere una altezza utile interna non inferiore a ml 2,70, mentre per i relativi locali accessori è ammessa una altezza utile interna non inferiore a ml. 2,40.

ZONA PER TAVOLI ED OMBREGGIO

A ridosso della zona per rimessaggio attrezzature e chiosco bar, è possibile realizzare una zona per tavoli ed ombreggio della profondità massima di ml 12,50 ed un ampiezza di ml. 6,50, che potrà essere pavimentata con lastre di cemento (o altro materiale compatibile), ben rifinite, semplicemente appoggiate alla sabbia anch'esse da rimuovere a fine stagione, come l'ombreggiatura.

ZONA SU ARENILE PER RIMESSAGGIO ED ATTIVITA' SPORTIVE-NAUTICHE

Questa zona è variabile con profondità minima di ml 25,00 ed è collocata a sud della zona per tavoli ed ombreggio ed è destinata alle attività di preparazione sportiva nonché a rimessaggio delle attrezzature.

ZONA PER CARICO E SCARICO ATTREZZATURE SPORTIVE

All'interno della zona sull'arenile per rimessaggio è prevista una stradina pavimentata con lastre di cemento ben rifinite (o altro materiale compatibile), semplicemente appoggiate alla sabbia, anch'esse da rimuovere a fine stagione, per il carico e scarico delle attrezzature.

Art. 28 Aree di rilevante pregio naturalistico ed ambientale

Il Presente PDMC definisce delle aree di tutela e valorizzazione, in conformità con quanto rappresentato ed indicato nel PDMR e del PRP approvato.

Tali aree di pregio naturalistico ed ambientale sono riservate alla conservazione dell'habitat originario residuo, o in corso di ripristino, della spiaggia, con finalità di osservazione scientifica e didattica e di diversificazione dell'attuale paesaggio costiero.

Gli interventi di salvaguardia e valorizzazione ambientale dovranno assecondare la ricostruzione di alcune peculiari caratteristiche naturali, quali i cordoni dunosi e la vegetazione litoranea, anche con l'inserimento delle appropriate essenze arboree e di sottobosco a consolidamento delle caratteristiche proprie dell'assetto naturale dell'area.

È vietata la realizzazione di opere edilizie e di qualunque intervento che modifichi lo stato di fatto.

Il Consiglio comunale potrà approvare progetti unitari per la realizzazione di parchi dunali nelle aree demaniali marittime sopradette, proponendo ipotesi di gestione di detti territori anche con l'ausilio di cooperative ed associazioni con comprovata esperienza nel settore e garantendo il libero accesso al demanio marittimo di qualunque cittadino.

I progetti proposti dovranno garantire una fruizione eco-compatibile di tali territori fragili e di alto valore naturalistico ed ambientale.

Le aree individuate planimetricamente che hanno un rilevante valore ambientale e paesaggistico sono rappresentate da:

Il parco delle dune (area litoranea Postilli- Riccio)

Zona Torre Mucchia

Zona Ripari di Giobbe

Zona Acquabella

Art. 29 Aree per la tutela e valorizzazione dei Trabocchi

E' prevista la possibilità di richiedere concessioni demaniali marittime per la realizzazione dei trabocchi, nelle medesime zone in cui, in passato, esistevano trabocchi successivamente abbandonati e scomparsi;

I trabocchi dovranno essere realizzati in legno e dovranno presentare le caratteristiche e le dimensioni esistenti. Nel caso in cui rimangano solo tracce dell'ingombro e consistenza del trabocco, si potrà riproporre un progetto di restauro filologico, attraverso una documentata e comprovata (perizia giurata) relazione sulla localizzazione, consistenza e tipologia.

Le aree in cui è possibile ottenere la concessione per la realizzazione dei trabocchi sono indicativamente riportate negli elaborati grafici, ed hanno valore indicativo. In caso di erronea raffigurazione fa fede la localizzazione contenuta nell'atto concessorio già rilasciato dall'Autorità competente.

I trabocchi preesistenti potranno essere ristrutturati attraverso l'utilizzazione di tecnologie e/o materiali originari fatti salvi i pareri dei vari Enti interessati e le prescritte autorizzazioni igieniche e sanitarie, è consentito l'utilizzo del trabocco anche per attività di pesca-turismo.

Il concessionario dovrà però realizzare tutte le opere necessarie a garantire un sicuro accesso alle strutture, nonché garantire il rispetto delle condizioni igieniche-sanitarie (realizzazione servizi igienici, ecc.).

Il Piano presenta una tavola di localizzazione dei trabocchi esistenti (con concessione demanile in essere) e preesistenti di cui rimane la memoria storico-iconografica.

Nel secondo caso occorrerà procedere all'individuazione cartografica del trabocco preesistente ed all'assegnazione attraverso le procedure di evidenza pubblica, di cui al bando tipo regionale.

Sono applicabili le norme di cui alle LL.RR. n. 6/05 – 13/09 e 38/10 e s.m.ed integrazioni previo parere sanitario, nulla osta ambientale della Regione Settore Urbanistico, Settore Turismo e Capitaneria di Porto.

Art. 30 Corridoi di Visuale e libero transito

Il presente PDMC prevede la realizzazione di Corridoi di Visuale e libero transito.

Tali corridoi sono rappresentati graficamente nelle tavole di zonizzazione.

La realizzazione e la manutenzione di tali percorsi saranno a spese e cure dei concessionari.

Essi dovranno essere realizzati secondo le indicazioni del PDMC (tracciato e dimensioni), con materiali adeguati (in legno, in blocchi di pietra e/o altro materiale naturale) e posti in opera a secco, senza l'utilizzo di strutture fisse ed ancorate stabilmente al suolo.

Parte quarta) NORME FINALI

Art. 31 Lavori sull'arenile

Si rimanda integralmente all'Ordinanza di Balneazione Regionale, che viene emanata annualmente.

Art. 32 Funzioni di vigilanza e controllo

Le funzioni di vigilanza sulle modalità di esercizio delle concessioni demaniali marittime destinate ad uso turistico ricreativo, sono esercitate dall'Amministrazione Comunale tramite il Comando di P.U. .

L'Autorità Marittima continua ad esercitare le funzioni di polizia marittima previste dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di Attuazione.

Art. 33 Modalità di rilascio delle concessioni

Le modalità di presentazione delle domande dirette ad ottenere le concessioni demaniali marittime, così come individuate nel presente PDMC, nonché le modalità relative all'espletamento della procedure di aggiudicazione delle stesse concessioni, sono disciplinate dal bando-tipo allegato al presente PDMC, che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente PDMC ed è stato redatto in conformità a quello approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 964 del 26 ottobre 2004 e dal Consiglio Comunale con le delibere di controdeduzioni.

Art. 34 Documentazione tecnica a corredo della domanda di intervento

L'avente titolo (ai sensi della L. 10/77 e succ. modificazioni) al rilascio del Permesso a Costuire o autorizzazione edilizia dovrà presentare specifica documentazione relativa al progetto dell'opera da eseguire, comprendente:

- a) planimetria generale in scala 1:2000 per un raggio di almeno 100 mt più stralcio di Piano con indicata la ubicazione;
- b) planimetria dello stato di fatto in rapporto non inferiore a 1:200 con le indicazioni delle concessioni laterali per una profondità di almeno 50 mt. dai confini, dagli accessi veicolari e pedonali, con le quote planimetriche e altimetriche del terreno oggetto della concessione e le quote altimetriche e planimetriche della sede delle opere da eseguire e dei fabbricati circostanti; con le indicazioni degli alberi di alto fusto esistenti anche non adulti, dell'eventuale presenza di dune ed

ogni eventuale altro particolare di rilievo al fine di chiarire esaurientemente i rapporti tra l'opera ed il suolo retrostante, sia esso pubblico che in concessione;

c) relazione tecnica illustrativa dell'intervento con indicazione delle caratteristiche architettoniche e strutturali;

d) i disegni, in rapporto non inferiore 1:100, delle piante dell'opera progettata con l'indicazione di:

- destinazione ed uso dei locali;

- quota planimetriche ed altimetriche;

- dimensioni delle aperture;

- ingombri degli apparecchi igienici nei locali di servizio;

- ubicazione dei pluviali e degli scarichi;

- strutture portanti;

- nella pianta degli spazi aperti: pavimentazione, cordonatura, aiuole e piante, nonché schema degli allacciamenti ai servizi tecnologici quali: acqua, luce, rete di fognatura ed eventualmente gas;

- particolari costruttivi, in rapporto 1:50, del corpo principale e delle cellule tipo di corpi accessori, con la indicazione delle aperture, dei serramenti, delle strutture di assemblaggio, del tipo di copertura e di quant'altro non sufficientemente rappresentabile in scala 1:100;

e) disegni quotati, in rapporto a 1:100 di sezione dell'opera messa in relazione all'ambiente circostante.

Le quote riferite al piano di campagna originario ed al piano a sistemazione avvenuta, devono indicare le dimensioni complessive dell'opera e delle principali parti esterne ed interne, l'altezza netta dei vani, lo spessore dei solai, gli sporti aggettanti, i parapetti. Le sezioni devono essere in numero necessario alla completa comprensione dell'opera;

f) disegni nel rapporto 1:100 di tutti i prospetti dell'opera progettata completi di riferimento ai manufatti circostanti, al terreno ed alle sue eventuali modifiche.

Nei prospetti deve essere rappresentata anche la situazione altimetrica dell'andamento del terreno, esistente e di progetto.

I prospetti devono riportare l'indicazione dei materiali impiegati e colore, delle zoccolature, degli spazi per le insegne, delle opere in ferro e balaustre. Gli uffici tramite il R.U.P potranno richiedere disegni di particolari della costruzione e ulteriore documentazione fotografica dello stato che si rendessero necessari per una migliore comprensione dell'opera;

g) disegni in scala minima 1:100 indicanti senza campitura le strutture che si intendono conservare, con campitura gialla le strutture che si intendono demolire e con campitura rossa quelle nuove;

h) documentazione fotografica;

i) indagine geologico-geotecnica specifica, nei casi di intervento ricadente in prossimità di area che presenti situazioni di dissesto o fenomeni di esondazione e che evidenzi fra l'altro il grado di interferenza delle opere previste sull'idrografia sotterranea.

l) Prospetto riassuntivo indicante la Superficie Coperta dello stato di fatto e quella di progetto, nonché la volumetria dello stato di fatto e quella di progetto.

m) Perizia tecnica che dimostri che gli interventi di realizzazione dei manufatti sull'area demaniale non vengono ad essere interessati dal battente dell'onda di mareggiata, nella configurazione della spiaggia più sfavorevole ed in presenza dei dati meteomarini più sfavorevoli.

La stessa perizia dovrà essere controfirmata dal concessionario con l'impegno a nulla pretendere per danni derivanti da eventi meteomarini sfavorevoli non prevedibili.

Gli elaborati andranno prodotti in un numero di copie idonea come disposto dal R.E.C.

I procedimenti per il rilascio del permesso di costruire e il rilascio della concessione demaniale saranno distinti e autonomi e istruiti dai due differenti uffici competenti (Sportello Unico dell'Edilizia per Permesso di Costruire e Ufficio Demanio per assegnazione e per Concessione Demaniale).

Art. 35 Relazioni con il PRG

Nell'ambito delle previsioni di PRG o in relazione a specifica procedura di cui all'art. 5 del D.P.R. 447/98 e s.m.i. può essere valutata la possibilità di traslazioni, su suolo privato, della volumetrie previste ed assentite, sia per le concessioni esistenti che per le nuove, allo scopo di utilizzare le aree demaniali per la sola posa numerica ombrelloni, sedie ecc e ciò per un miglior inserimento dell'attività di balneazione nel contesto dei luoghi.

Art. 36 Fase transitoria

Durante la fase delle norme di salvaguardia disciplinata dall'art. 57, L.R. 70/95 e fino all'approvazione del PDMC, al fine di garantire la continuità e non compromettere il buon andamento della stagione balneare sarà possibile il rilascio di concessioni balneari stagionali e senza diritto d'insistenza (riferite alla sola stagione balneare in corso) esclusivamente per i soggetti ai quali sono state rilasciate per l'annualità precedente, in analogia a quanto disposto dalla L. R. 42 del 04/12/2006 ed in conformità del precedente P.D.M.C. di cui alla Deliberazione di C.C. n. 9 del 31/01/2000.

Con l'approvazione definitiva del presente PDMC si intendono automaticamente superati e non più vigenti i precedenti Piani Spiaggia.

Sono fatte salve le disposizioni di cui alle LL.RR. n. 38/10 e 22/10

Art. 37 Elaborati del PDMC

Il PDMC risulta composto dai qui di seguito elencati elaborati grafici e normativi:

Elaborati Piano Demaniale Comunale					
Tavole		Acronimo	Descrizione	Contenuti	
Tav 1A	Analisi generali	Ag1	Inquadramento generale Costa	Inquadramento a scala territoriale	
				Aereofotogrammetrico, zona Postilli- Lido Riccio	
		Catastale, zona Postilli- Lido Riccio			
Tav 1B		Ag1		Inquadramento a scala territoriale	
				Aereofotogrammetrico, zona Lido Saraceni	
				Catastale, zona Lido Saraceni	
Tav 2A		Ag2		Documentazione fotografica	Fotografie costa
					Aereofotogrammetrico, Zona Postilli-Foro
Tav 2B		Ag2		Documentazione fotografica	Fotografie costa
					Aereofotogrammetrico, Zona Riccio
Tav 2C	Ag2	Documentazione fotografica	Fotografie costa		
			Aereofotogrammetrico, Zona Saraceni-Acquabella		
Tav 3 A	Ag3	Evoluzione della costa ed opere di difesa	Individuazione planimetrica della linea di battigia negli anni ed Approfondimento zona Postilli- Lido Riccio		
Tav 3 B			Individuazione planimetrica della linea di battigia negli anni		
		Approfondimento zona Postilli- Lido Riccio			
Tav 4 A	Ag4	Delimitazione delle concessioni esistenti	Approfondimento, Zona Postilli- Lido Riccio		
			Approfondimento Zona Lido Saraceni		
Tav 4 B			Tabella con caratteristiche tecniche e dimensionali delle aree in concessione		
Tav 5 A e 5 B	analisi sistema dei vincoli e delle tutele	Av1	Individuazione Vincoli e tutele della costa	inquadramento a scala territoriale, Piano Paesaggistico ed Archeologico	
				Vincolo idrogeologico	
				Vincolo inondamento	
				Aree inibite alla balneazione	
Tav 6A	Analisi sulla Pianificazione in atto (PDM e Piani Spiaggia adottati ed approvati)	Ap1	PDM regionale	PDM regionale	
Tav 6B		Ap1	PDM regionale	PDM regionale	
Tav 7		Ap2	Variante al Piano Regolatore Generale	Variante al Piano Regolatore Generale	
Tav 8		Ap3	Piano Spiaggia Adottato ed approvato	Piano Spiaggia Adottato ed approvato	
Tav 9	Analisi sulle reti esistenti (fognarie, idriche e della viabilità)	Ar1	Individuazione planimetrica reti esistenti	Inquadramento a scala territoriale	
				Approfondimento, Zona Postilli- Lido Riccio	
				Approfondimento, Zona Lido Saraceni	
Tav 10	Progetto	P1	Zonizzazione- Assetto generale	zonizzazione a scala territoriale, 1:10.000	
Tav 11 A		P2	Zonizzazione Litorale nord	zonizzazione 1:5.000	

				Tabella con caratteristiche tecniche e dimensionali delle aree in concessione e verifiche rapporto spiaggia libera ed in concessione
Tav 11 B		P2	Zonizzazione Litorale sud	zonizzazione 1:5.000 Tabella con caratteristiche tecniche e dimensionali delle aree in concessione e verifiche rapporto spiaggia libera ed in concessione
Tav 12 A		P3	Zonizzazione Litorale Nord, settore 1, 2 e 3	zonizzazione 1:2.000 Tabella con caratteristiche tecniche e dimensionali delle aree in concessione e verifiche rapporto spiaggia libera ed in concessione
Tav 12 B		P3	Zonizzazione Litorale Nord, settore 4 e 5	zonizzazione 1:2.000 Tabella con caratteristiche tecniche e dimensionali delle aree in concessione e verifiche rapporto spiaggia libera ed in concessione
Tav 12 C		P3	Zonizzazione Litorale Sud, settore 7	zonizzazione 1:2.000 Tabella con caratteristiche tecniche e dimensionali delle aree in concessione e verifiche rapporto spiaggia libera ed in concessione
Tav 12 D		P3	Zonizzazione Litorale Sud, settore 8	zonizzazione 1:2.000 Tabella con caratteristiche tecniche e dimensionali delle aree in concessione e verifiche rapporto spiaggia libera ed in concessione
Tav 13		P4	Tipologie di concessioni	Piante tipologiche e sezioni, scala 1:200 per concessioni per posa numerica ombrelloni Piante tipologiche e sezioni, scala 1:200 per concessioni balneari
Tav 14		P5	Localizzazione dei Trabocchi	Trabocchi con concessione demaniale Trabocchi privi di concessione demaniale
NTA			Norme tecniche d'attuazione e Regolamento per l'utilizzazione del litorale demaniale marittimo per finalità turistiche e ricreative	
Relazione illustrativa			Relazione illustrativa delle scelte progettuali	
Bandi di Gara			Bando tipo per l'assegnazione di nuove concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative nell'ambito costiero per: - zone destinate a concessioni balneari per stabilimenti; - zone destinate a concessioni per la posa numerica di ombrelloni; - zone destinate a concessioni demaniali al servizio di strutture turistico ricettive - zone destinate a concessioni speciali	
Schede SID			Schede di Riferimento	



COMUNE DI ORTONA

PROVINCIA DI CHIETI

SCHEMA TIPO

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI NUOVE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER FINALITA' TURISTICO RICREATIVE NELL'AMBITO COSTIERO:

- **ZONE DESTINATE A CONCESSIONI BALNEARI PER STABILIMENTI;**
- **ZONE DESTINATE A CONCESSIONI PER LA POSA NUMERICA DI OMBRELLONI.**
- **ZONE DESTINATE A CONCESSIONI PER DEMANIALI AL SERVIZIO DI STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE.**
- ZONE DESTINATE A CONCESSIONI SPECIALI**

Premesso che

Il Comune di Ortona, titolare della funzione amministrativa per il rilascio, rinnovo e ogni altra variazione inerente le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale "*Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative*" 17 dicembre 1997, n. 141 nel testo vigente, intende rilasciare, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.del di approvazione definitiva, immediatamente eseguibile, le concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, secondo procedura di comparazione tra eventuali più aspiranti a ciascuna singola concessione. L'aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico (art. 37 Cod. Nav.), tenendo anche conto del legame della spiaggia con gli interessi della collettività comunale e dell'offerta complessiva di servizi a detta collettività.

Art. 1 Finalità.

L'obiettivo prioritario del Comune di Ortona è quello di attuare il Piano Demaniale Marittimo Comunale (PDMC) approvato con delibera di Consiglio Comunale n..... del,redatto secondo i principi contenuti nel Piano del Demanio Marittimo Regionale (P.D.M.), approvato dal Consiglio Regionale con Verbale N.141/1 il 29.07.2004.

Art. 2 Oggetto.

Le concessioni in oggetto, riguardano le aree demaniali marittime finalizzate all'insediamento di stabilimenti balneari, ombreggi, posa numerica di ombrelloni, attività sportive e ricreative, site sul litorale del Comune di Ortona ed individuate nella Tav.di cui al PDC anzidetto. In dettaglio le aree/concessioni oggetto del presente bando sono disciplinate dall'art. delle NTA del PDMC e risultano essere:

1. lotto n°.... con un fronte mare di mt....., una superficie territoriale di circa mq....., individuata con la sigla.....;

L'esatta consistenza delle concessioni di cui sopra, sarà oggetto di determinazione finale

da parte del Comune di Ortona al momento del rilascio della concessione all'eventuale aggiudicatario.

L'uso di tali aree demaniali sarà regolato dal disciplinare di concessione, dalle N.T.A del PDMC, nonché dalle norme del Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di Esecuzione, dalla L.R. 141/97 e dalle altre norme che disciplinano l'utilizzo dei beni demaniali marittimi.

Qualora il Comune preveda nel proprio Piano Demaniale Comunale aree demaniali riservate alle strutture ricettive, che ne risultassero prive, ai sensi dell'art. 5 comma 16 del P. D. M. e una o più di tali aree fosse richiesta da più strutture turistiche ricettive, il Comune procederà all'assegnazione con le stesse procedure di cui al presente Bando tipo.

Art. 3 Durata del rapporto concessorio.

La concessione, ai sensi dell'art. 10 L. 88/03 avrà durata di anni sei a decorrere dalla data di sottoscrizione, con diritto al rinnovo nei termini previsti dalla legge alla scadenza, ai sensi dell'art. 8 del PDM regionale, fatta salva la possibilità di revoca prevista dall'art. 42, comma 2 e di decadenza prevista dall'art. 47 del Codice della Navigazione.

Art. 4 Soggetti legittimati a partecipare alla gara.

Le domande di partecipazione alla gara possono essere presentate da persone fisiche, società, cooperative, consorzi e imprese in genere che intendono occupare zone del demanio marittimo con le tipologie insediative previste all'art 4 del PDM. I soggetti che intendono partecipare devono dichiarare di essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi:

- per le persone fisiche:
 - di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 10 della legge n.575 del 31.05.1965 e successive modificazioni e integrazioni;
 - di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, che non sia a proprio carico in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni né il soggetto versato in stato di sospensione dell'attività commerciale;
 - che nei propri confronti non sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
 - di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana;
 - di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana;
- Per le società, cooperative, consorzi e imprese in genere:
 - di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara, previste dall'art. 75, comma 1 lettere a) b) c) d) e) f) g) h) del D.P.R. n. 554/99, così come sostituito dall'art.2, comma 1, del D.P.R. n., 412/2000;
 - di non essere incorsi nell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
 - che l'impresa non si avvale dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 383/2001 oppure che l'impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione ma che il periodo di emersione si è concluso;
 - di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99), ovvero che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici, ovvero che l'impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto, successivamente al 18.01.2000, ad

assunzioni che abbiano incrementato l'organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all'art. 9 della L. n. 68/99.

Per le società, la certificazione dovrà essere prodotta per tutti gli amministratori

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

E' richiesta l'iscrizione al Registro dell'Imprese Settore Turistico, in mancanza dell'iscrizione, dovrà essere allegata alla domanda una dichiarazione con la quale ci si impegna ad iscriversi in caso di assegnazione e comunque prima dell'eventuale rilascio di concessione.

L'atto di concessione dovrà comunque essere sottoscritto da un soggetto giuridico unico ed in possesso dei necessari poteri. Ogni singola domanda potrà essere relativa ad una sola delle aree interessate e pertanto, in caso di interesse a tutte le aree, dovrà essere presentata una domanda per ciascuna di esse. Ad ogni ditta può, in ogni caso, essere assegnata una sola delle aree in questione, a scelta dell'aggiudicatario.

Art. 5. Canone concessorio e imposta regionale sulle concessioni.

La concessione è soggetta al pagamento del canone concessorio e dell'imposta regionale sulle concessioni nella misura stabilita dalle norme statali vigenti sulla materia e dall'art. 2 della L.R. n. 11 del 10.07.2002. In particolare, il canone annuo dovuto dall'assegnatario sarà aggiornato annualmente secondo quanto previsto dall'art. 7 D.M. 5 agosto 1998 n. 342 e dalla DGR n°611 del 31.03.1999.

Art. 6. Criteri di valutazione.

La concessione verrà assentita con le procedure definite dall'art. 8 del PDM Regionale e dalle N.T.A del PDMC, e nel caso di concorrenza di più domande è preferita la domanda che meglio risponda qualitativamente e quantitativamente ai seguenti criteri di valutazione, qui di seguito riportati con il relativo peso ponderale (**punteggio max: 100**):

- Esplicitazione delle modalità di realizzazione di attrezzature non fisse e completamente amovibili (art. 37, c. 2 Cod. Nav.) **da 0 a 10 punti**
- La migliore organizzazione dei servizi **da 0 a 5 punti**
- Soggetti imprenditoriali, o loro soci, o società da essi partecipati, attivi nel settore del turismo, ancorché invernale, riconosciuti dalla legislazione nazionale o regionale vigente o che, comunque, abbiano maturato una esperienza professionale nel campo della gestione di servizi alla balneazione, (per le attività sportive i soggetti riconosciuti da Enti pubblici quali F.i.s.n.; F.i.v., Coni, etc) **da 0 a 15 punti**
- Gestione diretta della concessione demaniale **da 0 a 10 punti**
- Qualità del progetto di valorizzazione dell'area demaniale e relativi investimenti **da 0 a 25 punti**
- Miglioramento della qualità dell'offerta turistica del Comune in relazione al tipo di intervento proposto, ed all'interesse pubblico del servizio offerto **da 0 a 5 punti**
- Sistemi e tecnologie impiegati per limitare l'impatto ambientale. Va precisato che il punteggio massimo previsto per il parametro in questione viene sempre attribuito ai concorrenti che destinino le concessioni demaniali esclusivamente alla posa numerica ombrelloni.

da 0 a 10 punti

- Soluzioni innovative in riferimento all'art. 12 delle N.T.A. del P.D.C.M.

da 0 a 10 punti

- Soluzioni innovative ed organizzazione dei servizi in riferimento all'art. 13 delle N.T.A. del P.D.C.M.

da 0 a 10 punti

A parità di valutazione qualitativa e quantitativa circa i criteri sopradetti, si richiama il disposto degli artt. 8 e 25 delle N.T.A. del P.D.M.C. per la relativa assegnazione. Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui sopra, si procede a licitazione privata, in aumento, sul canone demaniale di cui al precedente art. 5. La graduatoria conserva validità per 3 anni dalla data di rilascio della concessione al richiedente preferito.

Art. 7. Cauzione provvisoria.

A garanzia della corretta partecipazione del concorrente alla procedura, nonché dell'adempimento di tutti gli impegni conseguenti all'aggiudicazione ed in particolare alla sottoscrizione del disciplinare di concessione, ciascun concorrente deve versare, a pena di esclusione, preventivamente alla presentazione della domanda, un deposito cauzionale di € 3.000,00 (euro tremila/00) mediante versamento presso la Tesoreria Comunale o altre modalità stabilite dal Comune.

Il Tesoriere rilascerà la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento del deposito. Il deposito rimane vincolato fino alla sottoscrizione da parte dell'aggiudicatario del disciplinare di concessione, mentre ai concorrenti che non risulteranno aggiudicatari o che non verranno ammessi alla gara, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo dei depositi cauzionali eseguiti.

Art. 8. Oneri del concessionario.

Il concessionario oltre a dover pagare il canone e l'imposta anzidetti, avrà i seguenti ulteriori oneri, per l'intera durata della concessione:

- stipula di polizza fidejussoria a garanzia degli obblighi da assumere, pari al doppio del canone annuo, da effettuarsi prima del rilascio dell'atto concessorio;
- domanda della concessione ottenuta, redatta sul modello D1 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di consentire l'aggiornamento del S.I.D. (Sistema Informativo Demanio), da presentare prima del rilascio della concessione.

Ad avvenuta esecuzione delle opere previste all'interno dell'area concessa e prima del rilascio dell'eventuale certificato di agibilità, dovranno essere prodotte agli uffici Tecnici del Comune su apposito modulo-software tutte le informazioni ivi richieste.

Art. 9. Modalità di presentazione della domanda.

Per partecipare al bando i concorrenti dovranno far pervenire, a pena di esclusione, all'ufficio protocollo del Comune di Ortona entro il giorno precedente a quello fissato per la valutazione delle domande e cioè entro il **giorno**, alle ore 12,00 la domanda specifica in apposito plico in uno dei seguenti modi:

1. mediante consegna a mano;
2. con raccomandata A.R. a mezzo di servizio postale;

Farà fede come data di arrivo esclusivamente il timbro dell'ufficio protocollo comunale. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.

Il plico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere chiuso e adeguatamente sigillato (con timbro o firma o ceralacca) e dovrà riportare in modo ben visibile, oltre all'intestazione e all'indirizzo del mittente, la seguente dicitura: **"Bando per l'assegnazione di concessioni demaniali marittime lotto n..... . Riservato - Non Aprire"**.

Ogni intera area in concessione dovrà essere oggetto di una specifica domanda (plico completo), a pena di esclusione. Non sono dunque ammesse domande per porzioni di area diverse dai lotti individuati all'art. 2 del presente bando.

All'interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, due buste, contraddistinte rispettivamente con le lettere "A" e "B", che dovranno essere chiuse e adeguatamente sigillate (con timbro o firma o ceralacca), recanti l'indicazione del mittente oltre alla scritta di seguito indicata.

Busta "A"

La busta "A", recante la scritta esterna "DOCUMENTAZIONE", dovrà contenere:

1) la domanda di partecipazione dovrà:

– indicare, nel caso di persona fisica, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e il codice fiscale; nel caso di impresa individuale, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e il codice fiscale dell'imprenditore; negli altri casi, la denominazione o la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita I.V.A. della ditta, nonché le generalità del legale rappresentante;

– essere datata e sottoscritta dalla persona fisica, o dal titolare nel caso di impresa individuale, o da persona munita dei poteri di legale rappresentanza negli altri casi;

2) la ricevuta in originale, comprovante che il deposito cauzionale di cui all'art. 7 è stato eseguito nei modi e termini indicati;

3) la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, per le persone fisiche:

- di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 10 della legge n.575 del 31.05.1965 e successive modificazioni e integrazioni;

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, che non sia a proprio carico in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni né il soggetto versato in stato di sospensione dell'attività commerciale;

- che nei propri confronti non sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana;

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana;

- di non avere alcuna lite pendente con il Comune di Ortona e di non essersi reso inadempiente o colpevole di negligenza nell'eseguire prestazioni per il Comune stesso o per altre Amministrazioni Pubbliche;

per le società, consorzi e imprese in genere:

– di titolarità della rappresentanza legale o in alternativa procura speciale in copia autentica ai sensi degli artt. 18 e 19 D.P.R. n. 445/2000

– di non trovarsi in alcuna causa di esclusione dalle procedure di gara con Enti pubblici;

– di non essere incorsi nell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;

– che l'impresa non si avvale dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001 oppure che l'impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;

– di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12

marzo 1999, n. 68) ovvero che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68).

4) nel caso di consorzio, la dichiarazione nella forma dell'atto notorio di cui all'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal rappresentante legale, con indicazione dei consorziati costituenti il consorzio stesso;

5) dichiarazione di impegno a sottoscrivere in caso di aggiudicazione, nei termini indicati dal Comune, il titolo concessorio, nonché di iscrizione al Registro delle Imprese Settore Turistico, in mancanza di tale iscrizione dichiarazione di impegno ad iscriversi prima del rilascio della concessione;

6) autocertificazione rilasciata dal richiedente attestante che il soggetto concorrente ha preso visione dello stato dei luoghi e dell'area oggetto di concessione nonché della documentazione tecnica e normativa del P.D.M.C..

7) la dichiarazione di essere a conoscenza che le concessioni in oggetto sono state individuate dal PDMC, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. ... del

8) la dichiarazione di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni espresse nel presente bando nonché nelle norme da esso richiamate con particolare riferimento alla L.R. n°141/97 nel testo vigente, nel PDM Regionale., nel PDC e nelle N.T.A. del PDMC;

I documenti di cui ai punti 2) e 6) dovranno essere unici, indipendentemente dalla forma giuridica che si è dato il concorrente.

Il mancato inserimento nella busta "A" dei documenti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), e 8), con le indicazioni contenute nei suddetti punti, comporta l'esclusione dalla gara.

Busta "B"

La busta "B", recante la scritta esterna "OFFERTA TECNICA", dovrà contenere:

A) N. 2 copie della documentazione tecnica indicata nelle N.T.A. del PDMC:

- Corografia generale su aerofotogrammetria comunale, che sarà resa disponibile dal Comune, utilizzando sia il supporto cartaceo che quello informatico. Inoltre in formato vettoriale (.dxf) dovranno essere descritti i poligoni dell'area in oggetto, i vertici dovranno riportare le coordinate riferite al sistema di riferimento utilizzato dal S.I.D.;

- Planimetria della zona scala 1:2000 con chiara indicazione degli elementi di conformità al PDC della porzione di arenile da concedere;

- Elaborati in scala 1:100 e 1:50 per le opere di dettaglio;

- Documentazione fotografica dello stato di fatto;

- Rilievo dettagliato con elementi tecnici (profili e sezioni) atti a valutare lo stato di fatto;

- Piano finanziario di investimento e di ammortamento. Il piano dovrà dettagliare chiaramente (cronologia e importi) gli investimenti di cui ai punti 2), 3), 4) e 5) del precedente art. 6, oltre agli investimenti previsti dal concessionario per l'attuazione della concessione stessa.

- Computo metrico estimativo delle opere e/o strutture da realizzarsi sull'area in concessione

- Relazione tecnico-illustrativa del progetto, firmata da tecnico abilitato. La relazione dovrà essere suddivisa nei seguenti paragrafi e costituita max di n° 20 pagine:

1) **Descrizione dell'intervento proposto sull'area demaniale che si intende ricevere in concessione;**

2) **Modalità di gestione della concessione:** periodo di apertura, personale coinvolto, gestione diretta, servizi ed attrezzature previste, manutenzioni, accessi, allacci pubblici servizi;

3) **Descrizione del sistema costruttivo e dei materiali che si intendono impiegare;**

4) **Descrizione dei sistemi e delle tecnologie impiegati per limitare l'impatto ambientale;**

5) **Miglioramento della qualità dell'offerta turistica comunale, in relazione al tipo di intervento proposto, ed interesse pubblico del servizio offerto;**

6) **Sviluppi e ricadute economiche per la località:** impiego di manodopera locale,

investimenti sul territorio, promozioni e/o partecipazione a manifestazioni ed eventi, offerte integrate, ecc.;

7) **Qualifica del concorrente:** capacità tecniche e finanziarie, certificazioni di qualità e/o ambientali (tipo: ISO 9000, ISO 14001, Emas, Ecolabel, Marchio di Qualità locale) nonché eventuale qualifica di soggetto imprenditoriale attivo nel settore del turismo, riconosciuta dalla legislazione nazionale vigente;

8) **Parametri normativi e tecnici:** indicazione della durata (se diversa da quanto previsto dall'art 8 del PDM Regionale e dello scopo della concessione, degli standard minimi che si intendono assicurare (non inferiori a quanto previsto nel PDMC), della tipologia di insediamento e delle opere previste;

9) Asseverazione di conformità del progetto al PDMC e relative N.T.A. nonché alle norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche;

10) Impegno a realizzare a proprie spese i corridoi di visuale e la strada di collegamento pedonale retrostante l'insediamento.

B) Perizia tecnica che dimostri che i manufatti in progetto non vengono ad essere interessati dal battente dell'onda di mareggiata, nella configurazione della spiaggia più sfavorevole e in presenza dei dati meteomarini più sfavorevoli con impegno del concessionario a nulla pretendere in caso di eventi meteomarini sfavorevoli ed imprevedibili.

Il mancato inserimento nella busta "B" dei documenti di cui ai punti A), e B) con le indicazioni contenute nei suddetti punti, comporta l'esclusione dalla gara.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal concorrente, ossia dal legale rappresentante o dal suo procuratore.

Art. 10. Espletamento della gara e disposizioni varie

o Non sono ammesse offerte "condizionate" o "a termine".

o **Ciascuna offerta, pena l'esclusione, deve riguardare solamente ciascuna intera area demaniale (concessione) di cui all'art. 2, così come individuata nella Tav. n°del PDMC, fermo restando che un singolo concorrente può presentare offerte distinte per tutte le aree in concessione.**

o L' assentimento delle concessioni avrà luogo anche in presenza di una sola domanda valida.

o La commissione di valutazione, appositamente nominata dalla Giunta Municipale, esaminate le domande pervenute, formulerà la graduatoria tra i partecipanti e provvederà all'aggiudicazione in via provvisoria con redazione di apposito verbale. L'aggiudicazione diverrà definitiva solo a seguito di recepimento del predetto verbale con determinazione dirigenziale. Qualora però, non ricorrano le ragioni di preferenza di cui all'art.6 del presente bando, si procederà a licitazione privata, in aumento, sul canone demaniale di cui al precedente art. 5.

o Ai fini dello svolgimento della gara, per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla L.R. n°141/97 nel testo vigente, nel PDM Regionale, e nel Regolamento attuativo del PDC;

o Tutte le spese, nonché le imposte e tasse vigenti al momento della stipulazione dell'atto, saranno a carico dell'aggiudicatario.

o L'aggiudicatario dovrà presentarsi per la sottoscrizione della concessione, a semplice avviso del Comune, effettuato a mezzo di raccomandata a/r. Nel caso in cui l'aggiudicatario non sottoscrivesse l'atto nel termine fissato, si procederà, con apposita determinazione del Dirigente comunale, da notificare all'interessato a mezzo di messo comunale, alla revoca dell'aggiudicazione e all'incameramento del deposito cauzionale.

o Il presente bando verrà reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio comunale, e negli spazi destinati alla pubblica affissione nonché sulle pagine regionali dei quotidiani nazionali e reso disponibile all'indirizzo internet del Comune di Ortona (www.comune.ortona.chieti.it).

o Per l'acquisizione e/o la consultazione della documentazione necessaria per la partecipazione al presente bando (PDMC) e per ogni eventuale ulteriore informazione, gli interessati potranno rivolgersi al III Settore e al I Settore rispettivamente per l'aspetto edilizio-urbanistico e per le procedure di assegnazione.

Dalla Residenza Municipale, addì _____

IL DIRIGENTE

**IL SINDACO
ING. NICOLA FRATINO**